



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

CONSEIL DE LA VALLEE

**DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE**

DIRECTION DES AFFAIRES LEGISLATIVES, DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION

# INFOLEG

**SEGNALAZIONI SULL'ATTIVITÀ NORMATIVA  
REGIONALE, STATALE E COMUNITARIA**

COMMUNICATIONS SUR L'ACTIVITE NORMATIVE  
REGIONALE, NATIONALE ET COMMUNAUTAIRE

**N. 153  
2/2011**

**A CURA DI ANNY FONTANAZZI**

*Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione dell'attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.*

*Nella Parte I "Legislazione", suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli estremi:*

- di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta;*
- di leggi delle altre Regioni;*
- di atti normativi ed amministrativi statali;*
- di progetti di leggi statali;*
- di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.*

*Nella Parte II "Giurisprudenza" sono citate le principali sentenze degli organi giurisdizionali statali e comunitari.*

*Nella Parte III "Dottrina" sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della Direzione Affari Legislativi.*

*Nella Parte IV "Segnalazioni" vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti di maggiore rilevanza.*

*Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla*

*Direzione Affari Legislativi, Studi e Documentazione*

*via Piave, n. 1 - 11100 Aosta*

*E-Mail: [infoleg@consiglio.regione.vda.it](mailto:infoleg@consiglio.regione.vda.it)*

*Tel. 0165 526162*

*Fax 0165 526262*

*Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de l'activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.*

*La première partie "Législation", subdivisée en cinq secteurs (affaires institutionnelles, affaires générales, aménagement du territoire, développement économique et services sociaux), contient les données concernant:*

- toutes les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste;*
- les lois des autres Régions;*
- les actes normatifs et administratifs nationaux;*
- les projets de lois nationaux;*
- les actes communautaires et les propositions d'actes communautaires.*

*La deuxième partie "Jurisprudence" concerne les principales sentences des organes juridictionnels nationaux et communautaires.*

*La troisième partie "Doctrines" présente les titres des articles les plus intéressants parus dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.*

*La quatrième partie "Segnalazioni" propose quelques uns des actes les plus importants.*

*Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la*

*Direction des Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation*

*1, rue Piave - 11100 Aoste*

*E-Mail: [infoleg@consiglio.regione.vda.it](mailto:infoleg@consiglio.regione.vda.it)*

*Tél. 0165 526162*

*Fax 0165 526262*

PARTE I

LEGISLAZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI

***Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle  
d'Aosta e delle altre Regioni***

*Liguria*

L.R. 1 febbraio 2011, n. 1

**DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI.**

B.U. n. 2 del 2 febbraio 2011

*Molise*

L.R. 14 febbraio 2011, n. 4

**ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER  
GLI AFFARI COMUNITARI.**

B.U. n. 4 del 16 febbraio 2011

*Veneto*

L.R. 4 febbraio 2011, n. 3

**CELEBRAZIONI PER IL CENTOCINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA.**

B.U. n. 11 del 8 febbraio 2011

***Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta***

P.L. n. 133 presentata il 9 febbraio 2011

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIA FUNZIONALE E NUOVA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 1991, N. 26 (ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE).**

Cerise Alberto, Chatrian Albert, Lanièce André, Rini Emily, Tibaldi Enrico

***Atti normativi ed amministrativi statali***

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2011, n. 12

**NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE RECANTI MODIFICHE ALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1981, N. 690, RECANTE REVISIONE DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE.**

G.U. n. 48 del 28 febbraio 2011

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2010, n. 252  
NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE  
AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE CONCERNENTI DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA AI DETENUTI E AGLI  
INTERNATI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI.

G.U. n. 26 del 2 febbraio 2011

DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. 255  
NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA  
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA CONCERNENTI IL  
TRASFERIMENTO DI BENI IMMOBILI E DI IMPIANTI, A NORMA  
DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966, N. 910.

G.U. n. 27 del 3 febbraio 2011

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2010, n. 262  
NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA  
REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE RECANTI  
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 16  
DICEMBRE 1993, N. 592, IN MATERIA DI TUTELA DELLE  
POPOLAZIONI LADINA, MOCHENA E CIMBRA DELLA PROVINCIA DI  
TRENTO.

G.U. n. 32 del 9 febbraio 2011

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 265  
NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA  
REGIONE SICILIANA CONCERNENTI IL TRASFERIMENTO ALLA  
REGIONE DI BENI IMMOBILI DELLO STATO.

G.U. n. 33 del 10 febbraio 2011

DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2011, n. 11  
NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA  
REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE RECANTI MODIFICHE  
ALL'ARTICOLO 33 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA 15 LUGLIO 1988, N. 574, IN MATERIA DI RISERVA DI  
POSTI PER I CANDIDATI IN POSSESSO DELL'ATTESTATO DI  
BILINGUISMO, NONCHE' DI ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DEL  
SERVIZIO MILITARE PREVENTIVO, NEL RECLUTAMENTO DEL  
PERSONALE DA ASSUMERE NELLE FORZE DELL'ORDINE.

G.U. n. 48 del 28 febbraio 2011

**DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2011, n. 3  
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LE VIOLAZIONI DEL  
REGOLAMENTO (CE) N. 924/2009 RELATIVO AI PAGAMENTI  
TRANSFRONTALIERI NELLA COMUNITA'.**

G.U. n. 34 dell' 11 febbraio 2011

**LEGGE 14 gennaio 2011, n. 2**

**RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO CHE MODIFICA IL  
PROTOCOLLO SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE ALLEGATO AL  
TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, AL TRATTATO SUL  
FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E AL TRATTATO CHE  
ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,  
FATTO A BRUXELLES IL 23 GIUGNO 2010. PROCEDURA PER  
L'ASSEGNAZIONE DEL SEGGIO SUPPLEMENTARE SPETTANTE  
ALL'ITALIA NEL PARLAMENTO EUROPEO.**

G.U. n. 25 del 1 febbraio 2011

### ***Atti comunitari***

**REGOLAMENTO (UE) N. 182/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO del 16 febbraio 2011 CHE STABILISCE LE REGOLE E I  
PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI CONTROLLO DA  
PARTE DEGLI STATI MEMBRI DELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE  
DI ESECUZIONE ATTRIBUITE ALLA COMMISSIONE.**

GuUe del 28 febbraio 2011 L55



## AFFARI GENERALI

### ***Atti normativi ed amministrativi statali***

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225  
TESTO DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225 (IN GAZ-  
ZETTA UFFICIALE - SERIE GENERALE - N. 303 DEL 29 DICEMBRE  
2010), COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 26  
FEBBRAIO 2011, N. 10, RECANTE: «PROROGA DI TERMINI  
PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DI INTERVENTI  
URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E DI SOSTEGNO ALLE  
IMPRESE E ALLE FAMIGLIE.».

Supplemento ordinario alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011

DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011, n. 5  
DISPOSIZIONI PER LA FESTA NAZIONALE DEL 17 MARZO 2011.  
G.U. n. 44 del 23 febbraio 2011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 21 dicembre  
2010  
NUOVO REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINI-  
STRATIVI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI. (DECRETO N. 1284).  
G.U. n. 31 dell' 8 febbraio 2011

### ***Atti comunitari***

DIRETTIVA 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 16 febbraio 2011 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO I RITARDI DI  
PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI.  
GuUe del 23 febbraio 2011 L48

## ASSETTO DEL TERRITORIO

### ***Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni***

#### *Calabria*

L.R. 10 febbraio 2011, n. 1

**ISTITUZIONE DELL'ENOTECA REGIONALE «CASA DEI VINI DI CALABRIA».**

B.U. n. 2 del 1 febbraio 2011

#### *Umbria*

L.R. 10 febbraio 2011, n. 1

**NORME PER IL SOSTEGNO DEI GRUPPI D'ACQUISTO SOLIDALE E POPOLARE (GASP) E PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI A CHILOMETRI ZERO, DA FILIERA CORTA E DI QUALITÀ.**

B.U. n. 8 del 16 febbraio 2011

### ***Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta***

D.L. n. 135 presentato il 23 febbraio 2011

**NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELETTRODOTTI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2006, N. 32.**

Giunta regionale

## ***Atti normativi ed amministrativi statali***

DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2010, N. 267  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/145/CE, RECANTE TALUNE DEROGHE PER L'AMMISSIONE DI ECOTIPI E VARIETA' ORTICOLE TRADIZIONALMENTE COLTIVATE IN PARTICOLARI LOCALITA' E REGIONI E MINACCIATE DA EROSIONE GENETICA, NONCHE' DI VARIETA' ORTICOLE PRIVE DI VALORE INTRINSECO PER LA PRODUZIONE A FINI COMMERCIALI MA SVILUPPATE PER LA COLTIVAZIONE IN CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMENTI DI TALI ECOTIPI E VARIETA'.

G.U. n. 34 dell'11 febbraio 2011

### *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

DECRETO 8 NOVEMBRE 2010, N. 260  
REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI TECNICI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI, PER LA MODIFICA DELLE NORME TECNICHE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE, PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 75, COMMA 3, DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO.

Supplemento ordinario alla G.U. n. 30 del 7 febbraio 2011

### *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DECRETO 29 DICEMBRE 2010  
DISPOSIZIONI NAZIONALI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1744/2006 DELLA COMMISSIONE DEL 24 NOVEMBRE 2006, CHE STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE ALL'AIUTO PER I BACCHI DA SETA.

G.U. n. 38 del 16 febbraio 2011

**DECRETO 17 DICEMBRE 2010  
DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 29  
OTTOBRE 2009, N. 149, CIRCA LE MODALITA' PER L'AMMISSIONE  
AL REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' DA CONSERVAZIONE  
DI SPECIE AGRARIE.**

G.U. n. 39 del 17 febbraio 2011

**DECRETO 29 DICEMBRE 2010  
DISPOSIZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI COMMERCIALIZZA-  
ZIONE DI UOVA DA COVA E PULCINI DI VOLATILI DA CORTILE.**

G.U. n. 42 del 21 febbraio 2011

### ***Atti comunitari***

**REGOLAMENTO (UE) N. 87/2011 DELLA COMMISSIONE DEL 2 FEBBRA-  
IO 2011 CHE DESIGNA IL LABORATORIO DEL RIFERIMENTO  
DELL'UE PER LA SALUTE DELLE API, STABILISCE RESPONSABILITÀ  
E COMPITI AGGIUNTIVI PER TALE LABORATORIO E MODIFICA  
L'ALLEGATO VII DEL REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL  
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.**

GuUe del 3 febbraio 2011 L29

## SVILUPPO ECONOMICO

### ***Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni***

#### *Emilia-Romagna*

L.R. 10 febbraio 2011, n. 1

**PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE.**

B.U. n. 24 del 10 febbraio 2011

#### *Veneto*

L.R. 11 febbraio 2011, n. 5

**NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA IMPIANTI ALIMENTATI A BIOMASSE O BIOGAS O DA ALTRE FONTI RINNOVABILI.**

B.U. n. 14 del 15 febbraio 2011

## ***Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta***

D.L. n. 134 presentato il 21 febbraio 2011

**MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1991, N. 20 (PROMOZIONE DI UNA FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE TURISTICA).**

Giunta regionale

## ***Atti normativi ed amministrativi statali***

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 264

**ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/47/CE DEL CONSIGLIO, DEL 18 LUGLIO 2005, CONCERNENTE L'ACCORDO TRA LA COMUNITA' DELLE FERROVIE EUROPEE (CER) E LA FEDERAZIONE EUROPEA DEI LAVORATORI DEI TRASPORTI (ETF) SU TALUNI ASPETTI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DEI LAVORATORI MOBILI CHE EFFETTUANO SERVIZI DI INTEROPERABILITA' TRANSFRONTALIERA NEL SETTORE FERROVIARIO.**

G.U. n. 33 del 10 febbraio 2011

## ***Ministero dell'economia e delle finanze***

DECRETO 14 dicembre 2010

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CRITERI DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 37 DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.**

G.U. n. 46 del 25 febbraio 2011

*Ministero dello sviluppo economico*

DECRETO 4 febbraio 2011

**PROCEDURE OPERATIVE DI ATTUAZIONE DEL DECRETO 21 GENNAIO 2011 E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI STOCCAGGIO E DI CONTROLLO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 4 DEL DECRETO 21 GENNAIO 2011.**

Supplemento ordinario alla G.U. n. 40 del 18 febbraio 2011

***Atti comunitari***

**REGOLAMENTO (UE) N. 181/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 FEBBRAIO 2011 RELATIVO AI DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO EFFETTUATO CON AUTOBUS E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004.**

GuUe del 28 febbraio 2011 L55

## SERVIZI SOCIALI

### ***Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni***

#### *Campania*

L.R. 11 febbraio 2011, n. 2

**MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE.**

B.U. n. 11 del 14 febbraio 2011

#### *Friuli-Venezia Giulia*

L.R. 17 febbraio 2011, n. 2

**FINANZIAMENTI AL SISTEMA UNIVERSITARIO REGIONALE.**

B.U. n. 8 del 23 febbraio 2011

#### *Lombardia*

L.R. 14 febbraio 2011, n. 2

**AZIONI ORIENTATE VERSO L'EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ.**

B.U. n. 7 del 18 febbraio 2011



*Sardegna*

L.R. 7 febbraio 2011, n. 7

**SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E ISTITUZIONE DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE.**

B.U. n. 5 del 18 febbraio 2011

L.R. 7 febbraio 2011, n. 8

**ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA.**

B.U. n. 5 del 18 febbraio 2011

***Atti normativi ed amministrativi statali***

LEGGE 3 febbraio 2011, n. 4

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI.**

G.U. n. 41 del 19 febbraio 2011

*Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*

INTESA 16 dicembre 2010

**INTESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SULLE LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALE PER LA RISTORAZIONE OSPEDALIERA E ASSISTENZIALE.**

Supplemento ordinario alla G.U. n. 37 del 15 febbraio 2011

*Decreti presidenziali*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 2010

**PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 68 DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E DEL CENTRO NAZIONALE DI ANALISI PER L'INFANZIA.**

G.U. n. 36 del 14 febbraio 2011

*Ministero della salute*

DECRETO 29 luglio 2010, n. 268

**REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 NOVEMBRE 2007, N. 206, RECANTE DISCIPLINA DELLE MISURE COMPENSATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI CONSEGUITI NEI PAESI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI AI FINI DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI DI MEDICO CHIRURGO, MEDICO SPECIALISTA, MEDICO VETERINARIO, FARMACISTA, ODONTOIATRA, PSICOLOGO, OSTETRICA, TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA, INFERMIERE.**

G.U. n. 35 del 12 febbraio 2011

*Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunita'*

DECRETO 21 dicembre 2010, n. 254

**REGOLAMENTO RECANTE MODIFICA AL DECRETO 30 OTTOBRE 2007, N. 240, CHE REGOLA LA COMPOSIZIONE E I COMPITI DELL'OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA E DELLA PORNOGRAFIA MINORILE.**

G.U. n. 26 del 2 febbraio 2011

*Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventu'*

DECRETO 17 dicembre 2010, n. 256

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL FONDO PER L'ACCESSO AL CREDITO PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DELLE GIOVANI COPPIE O DEI NUCLEI FAMILIARI MONOGENITORIALI.**

G.U. n. 27 del 3 febbraio 2011

*Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica*

CIRCOLARE 6 dicembre 2010, n. 13

**MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PERMESSI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' - BANCA DATI INFORMATICA PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183, ART. 24.**

G.U. n. 36 del 14 febbraio 2011

***Progetti di leggi statali***

CAMERA DEI DEPUTATI

P.L. 4019 presentata il 20 gennaio 2011

**NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI TUTELA DELLA MATERNITÀ PER GLI ATLETI NON PROFESSIONISTI.**

di centa, aprea, moffa, casini, barbieri, cazzola, ghizzoni, gneccchi,goisis, fedriga, tabacci, marinello, granata, zazzera, cesa, lolli, melandri, barbaro, frassinetti, brugger, livia turco, moles, concia, antonio foti, abelli, abrignani, adornato, agostini, allasia, amici, angeli, angelucci, antonione, argentin, armosino, ascierto, bachelet, barba, barbato, beccalossi, belcastro, berardi, bergamini, bernardo, berruti, biancofiore, bianconi, binetti, bocciardo, bonino, boniver, bosì, buttiglione, calabria, capitano santolini, carlucci, enzo carra, cassinelli, castellani, catanoso genoese, catone, cavallaro, ceroni, ciccanti, codurelli, compagnon, contento, corsini, coscia, costa, cristaldi, dal lago, de camillis, de girolamo, de nichilo rizzoli, de poli, delfino, dell'elce, di biagio, di caterina, di virgilio, dionisi, d'ippolito vitale guido dussin, renato farina, follegot, vincenzo antonio fontana, anna teresa formisano, froner, fucci, fugatti, garagnani, garavini, germanà, giammanco, golfo, gottardo, gozi, grimoldi, iannaccone, iapicca, la loggia, labocchetta, laffranco, landolfi, lazzari, lehner, lenzi, libè, lisi, lorenzin, lunardi, lusetti, malgieri, mancuso, mantini, maran, marcazzan, marsilio, mattesini, mazzocchi, mazzuca, menia, mereu, migliori, milanato, mistrello destro, monai, mondello, moroni, murer, murgia, muro, mussolini, angela napoli,

osvaldo napoli, naro, **nicco**, nicolucci, nizzi, occhiuto, pagano, palmieri, palumbo, paniz, pelino, mario pepe (ir), petrenga, picchi, piffari, piso, poli, polidori, pollastrini, polledri, porcu, porfidia, pugliese, quartiani, raisi, rao, razzi, repetti, ria, rosato, luciano rossi, mariarosaria rossi, ruggeri, saltamartini, santagata, sardelli, scanderebech, scandroglio, scapagnini, scelli, schirru, scilipoti, siliquini, simonetti, siragusa, sisto, stefani, stracquadanio, stradella, strizzolo, tassone, federico testa, testoni, tocca-fondi, valducci, vanalli, veltroni, ventucci, versace, vignali, zaccaria, zinzi

## SENATO DELLA REPUBBLICA

D.L. 2521 presentato l'11 gennaio 2011

### **NORME PER GARANTIRE IL MINIMO VITALE PER L'INFANZIA E L'INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER LE DONNE CHE NON GODANO DI ANALOGHI TRATTAMENTI AD ALTRO TITOLO.**

Adriana Poli Bortone, Piergiorgio Massidda Franca, Chiaromonte Mauro Del Vecchio, **Antonio Fosson (aggiunge firma in data 9 febbraio 2011)**, Valerio Carrara, Claudio Gustavino, Tomaso Zanoletti, Manfred Pinzger, Achille Serra, Francesco Bevilacqua, Franco Ascutti, Mirella Giai, Luigi De Sena, Teresa Armato, Enrico Musso, Giuseppe Saro

## ***Atti comunitari***

**REGOLAMENTO (UE) N. 88/2011 DELLA COMMISSIONE DEL 2 FEBBRAIO 2011 CHE ATTUA IL REGOLAMENTO (CE) N. 452/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA PRODUZIONE E ALLO SVILUPPO DI STATISTICHE SULL'ISTRUZIONE E SULL'APPRENDIMENTO PERMANENTE PER QUANTO RIGUARDA LE STATISTICHE RELATIVE AI SISTEMI D'ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE.**

GuUe del 3 febbraio 2011 L29

## PARTE II

# GIURISPRUDENZA

### *Corte Costituzionale*

ORDINANZA 09 - 18 febbraio 2011, n. 58

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Ferrovie - Servizi ferroviari di interesse locale - Attribuzione alla competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti, con relativo trasferimento di risorse - **Ricorso della Regione Valle d'Aosta** - Sopravvenuta adozione, in ossequio alle procedure statutarie, delle norme di attuazione in materia di trasporto ferroviario - Rinuncia al ricorso formalmente accettata dalla controparte costituita - **Estinzione del processo**. - Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 63. - Costituzione, art. 117, quarto comma; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 48-bis; d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, artt. 1, comma 3, e 9; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23.

G.U. Corte Costituzionale n. 9 del 23 febbraio 2011

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE del 28 dicembre 2010, n. 121.

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 dicembre 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri) . Ambiente - Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Reiterazione delle domande di concessione idraulica di

piccola derivazione finalizzate alla produzione di energia idroelettrica di potenza media installata fino a 500 Kw medi, presentate antecedentemente al 31 dicembre 1995 - Esenzione dalla procedura di VIA - Lamentato contrasto con il codice dell'ambiente che impone la verifica di assoggettabilita' per gli impianti con potenza superiore a 100 KW, contrasto con la normativa comunitaria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente, violazione del vincolo di osservanza delle norme comunitarie. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, art. 108, comma 1, che inserisce l'art. 5-ter nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5 e 6; direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, art. 3, comma 2, lett. a); direttiva 85/337CEE del 27 giugno 1985, all. II, punto 3); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, All. IV alla parte II, punto 2, lett. m). Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di un'opera o di un intervento ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 43/1990 - Presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale - Mancata previsione che al progetto sia allegato anche "l'elenco delle autorizzazioni intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi, gia' acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento" - Lamentato contrasto con il codice dell'ambiente che prevede l'allegazione medesima, contrasto con la normativa comunitaria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente, violazione del vincolo di osservanza delle norme comunitarie. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, art. 113, che sostituisce l'art. 10 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5 e 6; direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, artt. 3, 4 e 5; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 23, comma 2. Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di un'opera o di un intervento ai sensi dell'art. 5,

comma 2, della legge regionale n. 43/1990 - Pubblicità del progetto e dello studio di impatto ambientale - Lamentato contrasto con il codice dell'ambiente che prevede termini più favorevoli per controinteressati, pubblico e altre Amministrazioni, contrasto con la normativa comunitaria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente, violazione del vincolo di osservanza delle norme comunitarie. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, art. 115, che sostituisce l'art. 14, commi 1, 2, 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5 e 6; direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, artt. 3, 4 e 5; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 23, comma 1. Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Annotazioni sul tesserino regionale di caccia relative ai capi abbattuti - Prevista compilazione al termine della giornata venatoria - Lamentata introduzione di una disciplina sulle modalità di utilizzo del tesserino venatorio tale da non consentire il necessario controllo durante l'azione di caccia - Contrasto con l'accordo internazionale AEWA per la conservazione degli uccelli acquatici migratori, con le norme statali e comunitarie - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente, violazione del vincolo di osservanza delle norme comunitarie. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, art. 145, comma 11, punto c), che aggiunge il comma 3-bis all'art. 30 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1, comma 7-bis, 7, 10, 12, 18, comma 4 e 19-bis, comma 2; legge 6 febbraio 2006, n. 66, art. 2; direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 e relativa guida. Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Provvedimenti di deroga per talune specie cacciabili, rilasciati direttamente dalla Regione, in relazione alla salvaguardia di urgenti interessi unitari di carattere sovraprovinciale - Non prevista acquisizione del preventivo parere dell'ISPRA - Lamentato

contrasto con la normativa statale e comunitaria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente, violazione del vincolo di osservanza delle norme comunitarie. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, art. 151, che modifica il comma 1-ter dell'art. 11 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2007, n. 14. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 19 e 19-bis; direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, art. 9, e guida.  
G.U. Corte Costituzionale n. 6 del 2 febbraio 2011

SENTENZA 26 gennaio 2011 - 02 febbraio 2011, n. 33

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione: Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS e Enel s.p.a. - Inammissibilità. - Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 4, comma 3. Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Puglia - Denunciato eccesso di delega e asserita violazione del principio di leale collaborazione derivante dalla mancata acquisizione del previo parere della Conferenza unificata - Eccezioni inammissibilità della questione per estraneità del parametro evocato alle regole di riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Reiezione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31. - Costituzione, art. 76; legge 27 luglio 2009, n. 99, art. 25. Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Puglia - Denunciato eccesso di delega e asserita violazione del principio di leale collaborazione derivante dalla mancata acquisizione del previo parere della Conferenza unificata - Esclusione - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31. - Costituzione, art. 76; legge 27 luglio 2009, n. 99, art.



25. Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, rilasciata previa intesa con la Conferenza unificata - Mancata previsione dell'acquisizione del parere, seppur non vincolante, della Regione interessata, anteriormente all'intesa con la Conferenza unificata, in ordine al rilascio dell'autorizzazione - Inadeguato coinvolgimento partecipativo della Regione interessata - Illegittimità costituzionale in parte qua. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 4. - Costituzione, artt. 117 e 118. Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita violazione del principio di leale collaborazione per omessa previsione dell'intesa con la Conferenza unificata e non anche con la singola Regione interessata - Esclusione in ragione della declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 13, commi 10, 11 e 12. - Costituzione, artt. 117 e 118. Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento delle attività di costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata violazione della legge di delega con violazione delle attribuzioni regionali e asserita lesione dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà - Censura priva di motivazione - Inammissibilità della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 5, comma 1. - Costituzione, artt. 117, 118 e 120. Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento delle attività di costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata violazione della legge di delega, con violazione delle attribuzioni regionali e asserita lesione dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà - Censura priva di motivazione - Inammissibilità della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31,

art. 5, comma 2. - Costituzione, artt. 117, 118 e 120. Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Definizione, con decreto governativo, dei criteri esplicativi dei requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento delle attività di costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Puglia - Lamentata violazione della legge di delega - Esclusione - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 5, comma 2. - Costituzione, art. 76; legge 27 luglio 2009, n. 99, art. 25. Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata violazione della legge di delega, con vulnerazione delle attribuzioni regionali, e asserita lesione dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà - Censura priva di motivazione - Inammissibilità della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 8. - Costituzione, artt. 76, 117, 118 e 120. Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Definizione, con decreto interministeriale, dello schema dei parametri esplicativi dei criteri tecnici per la individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari - Ricorso delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Lamentata violazione delle attribuzioni regionali e asserita lesione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 8, comma 3. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118. Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Definizione, con decreto interministeriale, dello schema dei parametri esplicativi dei criteri tecnici per la individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lamentata violazione della legge di delega per rinvio della disciplina ad una fonte secondaria con conseguente esclusione della previa acquisizione del parere della Conferenza unificata - Esclusione - Inammissibilità della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 8, comma 3. - Costituzione, art. 76; legge 27 luglio 2009, n. 99, art. 25, comma 1. Energia - Energia

nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Documento programmatico sulla strategia nucleare del Governo e schema dei parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari - Sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e al rispetto del principio comunitario di giustificazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lamentata violazione delle attribuzioni regionali e asserita lesione del principio di leale collaborazione per omissione di coinvolgimento o collaborazione con le Regioni interessate - Esclusione - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, combinato disposto dell'art. 8, comma 3, e dell'art. 9, comma 1. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118. Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Sistemazione dei rifiuti radioattivi - Attribuzione al soggetto titolare dell'autorizzazione unica della responsabilit  della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto, secondo la normativa vigente e le prescrizioni tecniche ed esecutive impartite dall'Agenzia per la sicurezza nucleare - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione delle attribuzioni regionali in materie di competenza legislativa concorrente e asserita lesione del principio di leale collaborazione per mancanza di coinvolgimento o collaborazione delle Regioni interessate - Riconducibilit  della disciplina denunciata alla materia tutela dell'ambiente di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 19, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118. Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Disattivazione degli impianti - Previsione che, al termine della vita dell'impianto, la Sogin S.p.a. prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attivita' relative alla disattivazione fino al rilascio del sito per altri usi - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Denunciata violazione della competenza regionale in materie di competenza legislativa concorrente, con lesione del principio di leale collaborazione -

Riconducibilita' della disciplina denunciata alla materia tutela dell'ambiente di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 20, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118. Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Costruzione ed esercizio del Parco Tecnologico in cui si dovra' insediare il Deposito nazionale delle scorie radioattive - Attribuzione al Ministro per lo sviluppo economico, previa acquisizione del parere tecnico dell'Agenzia, del potere di approvare la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale in materie di competenza legislativa concorrente, con lesione del principio di leale collaborazione per omessa previsione dell'intesa sia con la Conferenza unificata sia con la Regione interessata - Concorrenza di competenze normative in materia di tutela dell'ambiente e governo del territorio - Adeguata previsione di meccanismi concertativi - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, comma 6. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118. Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Costruzione ed esercizio del Parco Tecnologico in cui si dovra' insediare il Deposito nazionale delle scorie radioattive - Attribuzione al Ministro per lo sviluppo economico, previa acquisizione del parere tecnico dell'Agenzia, del potere di approvare la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lamentata violazione della legge di delega per rinvio della disciplina ad una fonte secondaria con conseguente esclusione dell'acquisizione del parere della Conferenza unificata - Questione non ridondante su alcuna competenza regionale - Inammissibilita' della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, comma 6. - Costituzione, art. 76; legge 27 luglio 2009, n. 99, art. 25. Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico - Individuazione, con decreto interministeriale, del sito per la

realizzazione del Parco Tecnologico - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione principio di leale collaborazione - Riconducibilita' della disciplina denunciata alla materia tutela dell'ambiente di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, comma 11. Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico - Procedure sostitutive dell'intesa con un ente locale coinvolto - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione principio di leale collaborazione - Difetto di motivazione della doglianza - Inammissibilita' della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, comma 15. Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 in materia nucleare - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico - Omessa previsione dell'intesa con la Conferenza unificata ai fini della individuazione del sito per la realizzazione del Parco - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, commi 14 e 16. Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Procedimento per la certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti - Previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata, della costituzione di un comitato interistituzionale, nonche', in caso di impossibilita' di addivenire all'intesa, dell'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo di essa - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - Parametro concernente competenza esclusiva statale - Inammissibilita' della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 11, comma 6. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s). Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Procedimento per la certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti - Previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione

interessata, della costituzione di un comitato interistituzionale, nonche', in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, dell'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo dell'intesa - Ricorso delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia - Lamentata violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia senza previsione di un meccanismo concertativo, rispettoso delle prerogative regionali - Esclusione - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 11, comma 6. - Costituzione, artt. 117, 118 e 120. Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Procedimento per la certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti - Previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata, della costituzione di un comitato interistituzionale, nonche', in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, dell'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo dell'intesa - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lamentata violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia laddove si consente allo Stato di esercitare il potere in via unilaterale, aggirando la necessita' dell'intesa - Esclusione - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 11, comma 6. - Costituzione, artt. 117, 118 e 120. Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Procedimento per la certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti - Previsione secondo la quale l'intesa o il decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo di essa possono operare anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione - Ricorso delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia - Lamentata violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, con incidenza sull'autonomia regionale - Esclusione - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 11, comma 7. -

Costituzione, artt. 117, 118 e 120. Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Procedimento per la certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti - Possibilita' di superare il mancato raggiungimento dell'intesa con la Conferenza unificata sull'elenco dei siti certificati, con deliberazione motivata del Consiglio dei ministri - Ricorso delle Regioni Toscana e Puglia - Lamentata violazione della competenza legislativa concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, con incidenza sull'autonomia delle Regioni, stante il superamento unilaterale del dissenso dalle stesse manifestato - Esclusione - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 11, comma 8. - Costituzione, artt. 117, 118 e 120. Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Procedimento per la certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti - Adeguamento da parte della Regione interessata dalla presenza di un sito nucleare del proprio Piano Energetico Ambientale all'intesa ovvero al decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo di essa - Ricorso delle Regioni Toscana e Puglia - Lamentata violazione della competenza legislativa concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, con incidenza sull'autonomia delle Regioni, in considerazione degli effetti modificativi cogenti ad opera di un atto unilaterale dello Stato - Esclusione - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 11, comma 10. - Costituzione, artt. 117 e 118. Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari nonche' per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in strutture ubicate nello stesso sito - Previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con l'ente locale coinvolto, di esercizio del potere sostitutivo statale - Ricorso delle Regioni Puglia e Toscana - Denunciata violazione della competenza legislativa concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e di governo del territorio, con

introduzione di un'ipotesi di potere sostitutivo straordinario esorbitante dai presupposti costituzionali - Erroneo presupposto interpretativo - Non applicabilità della disposizione denunciata alle intese con le Regioni - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 13, commi 11 e 12. - Costituzione, artt. 117, 118 e 120. Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Costruzione ed esercizio del Parco Tecnologico in cui si dovrà insediare il deposito nazionale delle scorie radioattive - Disciplina della procedura per il superamento del mancato raggiungimento dell'intesa con le Regioni interessate sulla localizzazione del Parco, prima con la nomina di un Comitato interistituzionale ovvero, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, mediante l'adozione di un d.P.R. sostitutivo dell'intesa - Ricorso delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti del governo del territorio, con lesione del principio di leale collaborazione - Concorrenza di competenze normative in materia di tutela dell'ambiente e governo del territorio - Adeguato meccanismo di superamento del dissenso regionale - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, commi 7 e 8. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 120. Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Costruzione ed esercizio del Parco Tecnologico in cui si dovrà insediare il deposito nazionale delle scorie radioattive - Previsione che in caso di mancanza di intesa regionale, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito - Ricorso delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti del governo del territorio, con lesione del principio di leale collaborazione - Concorrenza di competenze normative in materia di tutela dell'ambiente e governo del territorio - Adeguato meccanismo di superamento del dissenso regionale - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, comma 9. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 120. Energia



- Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Costruzione ed esercizio del Parco Tecnologico in cui si dovrà insediare il deposito nazionale delle scorie radioattive - Definizione delle modalità di funzionamento del comitato interistituzionale rimessa a un decreto ministeriale sul quale è acquisto il mero parere regionale anziché l'intesa - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti del governo del territorio, con lesione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, comma 8. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 120. Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Costruzione ed esercizio del Parco Tecnologico in cui si dovrà insediare il deposito nazionale delle scorie radioattive - Previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con un ente locale coinvolto, di un potere sostitutivo straordinario del Presidente del Consiglio dei ministri - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione dei presupposti stabiliti dall'art. 120 Cost. per l'esercizio del potere sostitutivo - Esclusione - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, comma 15. - Costituzione, art. 120.

G.U. Corte Costituzionale n. 7 del 9 febbraio 2011

SENTENZA 07 - 09 febbraio 2011, n. 40

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006 concernente il sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale - Requisiti per l'accesso al detto sistema - Ricorso del Governo - Ius superveniens concernente la disposizione impugnata, successivamente alla proposizione del ricorso, in senso satisfattivo delle ragioni del ricorrente - Impossibilità di escludere l'applicazione medio tempore della disposizione censurata - Insussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del

contendere. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6, art. 4, come modificato dalla legge Regione Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2009, n. 24, art. 9, commi 51, 52 e 53. - Costituzione, artt. 2, 3, 38 e 97. Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006 - Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale - Accessibilità ai soli cittadini comunitari residenti nella Regione da almeno trentasei mesi - Abrogazione del riconoscimento dell'accesso ai servizi ed interventi ad alcune categorie di persone a diverso titolo presenti sul territorio regionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica Amministrazione - Censura priva di sufficiente ed autonoma motivazione - Inammissibilità della questione. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6, art. 4, come modificato dalla legge Regione Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2009, n. 24, art. 9, commi 51, 52 e 53. - Costituzione, art. 97. Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006 - Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale - Accessibilità ai soli cittadini comunitari residenti nella Regione da almeno trentasei mesi - Abrogazione del riconoscimento dell'accesso ai servizi ed interventi ad alcune categorie di persone a diverso titolo presenti sul territorio regionale - Irragionevole discriminazione, tra i fruitori del sistema integrato, degli extracomunitari nonché dei cittadini europei, inclusi gli italiani, non residenti da almeno trentasei mesi - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6, art. 4, come modificato dalla legge Regione Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2009, n. 24, art. 9, commi 51, 52 e 53. - Costituzione, art. 3 (artt. 2, 38 e 97).

G.U. Corte Costituzionale n. 8 del 16 febbraio 2011

SENTENZA 07 - 11 febbraio 2011, n. 43

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 1, comma 1. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) e l). Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Definizione dei soggetti aggiudicatori destinatari della legge - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per genericità delle censure - Reiezione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 2. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) e l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Definizione dei soggetti aggiudicatori destinatari della disciplina - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con le definizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, espressione della competenza legislativa esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 2. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) e l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Possibilità per i soggetti aggiudicatori di utilizzare i prezziari pubblici non aggiornati, relativi all'anno precedente - Contrasto con la specifica e più restrittiva disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 13, comma 3. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l); d.lgs. 12 aprile

2006, n. 163, artt. 133, comma 8, e 4, comma 3. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Modalita' organizzative dell'attivita' del responsabile del procedimento - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della competenza legislativa ripartita relativamente all'organizzazione amministrativa e dei compiti e requisiti del procedimento - Formulazione generica delle censure - Inammissibilita' della questione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 15, commi 1, 3, 5, 6 e 7. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 10. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Modalita' organizzative dell'attivita' del responsabile del procedimento - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della competenza legislativa ripartita relativamente all'organizzazione amministrativa e dei compiti e requisiti del procedimento - Riconducibilita' delle disposizioni denunciate alla materia della organizzazione amministrativa riservata alle Regioni - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 15, commi 2 e 4. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 10. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Incentivo per la progettazione e per le attivita' tecnico-amministrative connesse - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la specifica e piu' restrittiva disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Riconducibilita' della disposizione denunciata alla materia della organizzazione amministrativa riservata alle Regioni - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 16. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) e l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 92, comma 5. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Affidamento di incarichi architettonici ed ingegneristici, con preferenza per il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quella ordinaria del prezzo più basso - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con la specifica disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 19, comma 1. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 81, commi 1 e 2. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Procedure di affidamento diretto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a ventimila euro - Determinazione dei corrispettivi demandati alla negoziazione tra la stazione appaltante ed il progettista fiduciario - Contrasto con la specifica disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva nella materia dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento della questione ulteriore. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 20, comma 3. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l) (art. 117, secondo comma, lett. e)); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 92, commi 2 e 3. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Attività di manutenzione tramite la stipula di contratti aperti - Previsione di una tipologia contrattuale innovativa, in contrasto con la tassatività delle tipologie contrattuali previste dal Codice dei contratti pubblici - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 22, commi 3 e 4. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) e l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3, commi 3 e 10. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Composizione e funzioni della commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa -

Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con le disposizioni sulle cause di incompatibilita' dei commissari contenute nel Codice dei contratti pubblici - Riconducibilita' della disposizione denunciata alla materia della organizzazione amministrativa riservata alle Regioni - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 28. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 84, commi 4, 5 e 6.

G.U. Corte Costituzionale n. 8 del 16 febbraio 2011

SENTENZA 07 - 11 febbraio 2011, n. 45

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Elezioni - Norme della Regione Basilicata - Sistema di elezione del presidente della giunta e dei consiglieri regionali - Ricorso del Governo - Eccezioni inammissibilita' della questione per asserita insussistenza di interesse attuale e concreto a proporre impugnazione - Reiezione. - Legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3, art. 1, commi 1 e 3; legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19, artt. 1, 2 e 3. - Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5, primo comma. Elezioni - Norme della Regione Basilicata - Sistema di elezione del presidente della giunta e dei consiglieri regionali - Composizione della lista regionale, disciplina di ripartizione dei seggi da attribuire alla lista regionale vincente e modalita' di assegnazione dei seggi - Contrasto con la disciplina transitoria stabilita dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, non derogabile in assenza di un nuovo statuto approvato ai sensi dell'art. 123 Cost. - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3, art. 1, commi 1 e 3; legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19, art. 1. - Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5, primo comma. Elezioni - Norme della Regione Basilicata - Sistema di elezione del presidente della giunta e dei consiglieri regionali - Previo riparto tra le Province del numero dei seggi assegnati alle liste provinciali - Rinvio dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni alla successiva legislatura - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con la disciplina transitoria stabilita dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, non derogabile in assenza di un nuovo statuto approvato ai

sensi dell'art. 123 Cost. - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19, artt. 2 e 3. - Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5, primo comma.

G.U. Corte Costituzionale n. 8 del 16 febbraio 2011

SENTENZA 09 - 18 febbraio 2011, n. 53

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Appalti pubblici - Norme della Regione Lombardia - Appalti «sotto soglia» relativi alla fornitura di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico ovvero di natura intellettuale - Controllo sull'esecuzione del contratto - Introduzione di una speciale procedura, consistente, in alternativa all'ordinario collaudo o alla verifica di conformità, in un «attestato di regolare esecuzione» rilasciato dal responsabile unico del procedimento ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura - Invasione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale in parte qua. - Legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7, art. 8, comma 1, lett. r), nella parte in cui sostituisce l'art. 20, comma 3, della legge regionale 19 maggio 1997, n. 14. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 120, comma 1; d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 325.

G.U. Corte Costituzionale n. 9 del 23 febbraio 2011

PARTE III

DOTTRINA

*Associazione Italiana dei Costituzionalisti*

N. 1/2011

UNO SGUARDO ALLE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE SOLLEVATE (E IN ALCUNI CASI GIÀ DECISE) NEL 2010: IL DIKTAT (STATALE) DEL «CONTENIMENTO DELLA SPESA» E LE SUE PESANTI RICADUTE SULLA «AMMINISTRAZIONE PUBBLICA».

Alessandro Gentilini

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Gentilini.pdf>

IL D.LGS. N. 85 DEL 2010 IN MATERIA DI FEDERALISMO PATRIMONIALE NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 119 DELLA COSTITUZIONE.

Domenico Siclari

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Siclari.pdf>

IL CASO A (APPELLANT) V. ESSEX COUNTY COUNCIL (RESPONDENT) DI FRONTE ALLA CORTE SUPREMA BRITANNICA: IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE DI SOGGETTI CON DISABILITÀ È UN DIRITTO ASSOLUTO? SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE A PIÙ AMPIO SPETTRO.

Alessandra Osti

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Osti.pdf>



**LA SOSPENSIONE DELLE TERAPIE SALVAVITA: RIFIUTO DELLE CURE O EUTANASIA? RIFLESSIONI SU AUTODETERMINAZIONE E DIRITTO ALLA VITA NELLA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI ITALIANE.**

Nicola Viceconte

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Viceconte.pdf>

**SERVIZI LOCALI E CONCORRENZA, A PROPOSITO DELLA SENT. N. 325 DEL 2010.**

Fulvio Costantino

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Costantino.pdf>

**I REGOLAMENTI CONSILIARI: UNO STRUMENTO DI DUBBIA UTILITÀ AD ASSICURARE IL RECUPERO DEL RUOLO DELLE ASSEMBLEE NELLE FORME DI GOVERNO REGIONALI.**

Guido Rivosecchi

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Rivosecchi.pdf>

***Astrid-online.it***

**N. 3/2011**

**I SERVIZI PUBBLICI LOCALI TRA RIFORMA E REFERENDUM.**

Franco Bassanini

**AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI E DISCIPLINA COSTITUZIONALE.**

Rita Perez

**L'AUTONOMIA FINANZIARIA A DIECI ANNI DALLA RIFORMA COSTITUZIONALE.**

Dario Immordino

**LO STATO DI ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE.**

Luigi Giampaolino

**IL FEDERALISMO FISCALE E LA SUA ATTUAZIONE ANCORA IN ITINERE.**

Ettore Jorio

**IL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE COME RETE ESTESA GOVERNATA.**

Eugenio Nunziata

**N. 4/2011**

**FEDERALISMO: LO SCHEMA DI DECRETO SULLA PEREQUAZIONE INFRASTRUTTURALE.**

Nicola C. Salerno

**IL SISTEMA DELLE CONFERENZE ED IL RUOLO ISTITUZIONALE DELLE REGIONI NELLE DECISIONI STATALI.**

Ilenia Ruggiu

**CHIAMATA IN SUSSIDIARIETÀ E STRUMENTI DI RACCORDO NEI RAPPORTI STATO - REGIONI.**

Cesare Mainardis

**FONTI SECONDARIE STATALI E COMPETENZE REGIONALI.**

Carlo Padula

**LA TRASPARENZA.**

Francesco Merloni e Benedetto Ponti.

***Diritto amministrativo***

**N.4/2010**

**CONTRATTO PUBBLICO E SINDACATO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.**

Annamaria Angiuli

**DALLA PLURALITA' DEI VIZI DI LEGITTIMITA' ALLA PLURALITA' DELLE TECNICHE DI SIONDACATO.**

Michele Trimarchi

**CORPORATIVISMO E DIRITTO AMMINISTRATIVO.**

Gian Claudio Spattini

***Federalismi.it***

**N.3/2011**

**L'ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI E LE CIRCOLARI AUSILIARIE DELL'APPLICAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE.**

Ettore Jorio

<http://www.federalismi.it/applopenfilepdf.cfm?artid=17465&dpath=document&dfile=01022011120821.pdf&content=%27armonizzazione+dei+bilanci+e+le+circolari+ausiliarie+dell%27applicazione+del+federalismo+fiscale+-+stato+-+dottrina+-+>

**STRUMENTI DERIVATI E RESPONSABILITÀ ERARIALE. IL RAPPORTO TRA LE REGOLE PROPRIE DEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E LE PECULIARITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI PRODOTTI DERIVATI.**

Diego Scopinaro

<http://www.federalismi.it/applopenfilepdf.cfm?artid=17505&dpath=document&dfile=08022011153553.pdf&content=strumenti+derivati+e+responsabilit%c3%a0+erariale.+il+rapporto+tra+le+regole+proprie+del+giudizio+di+responsabilit>

[%c3%a0+amministrativa+e+le+peculiarit  
%c3%a0+di+funzionamento+dei+prodotti+derivati+--+stato+-  
+dottrina+--+](#)

**N.4/2011**

**IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.**

Maria Alessandra Sandulli

[http://www.federalismi.it/apploopenfilepdf.cfm?  
artid=17541&dpath=document&dfile=14022011154134.pdf&content=il+servi  
zio+idrico+integrato+--+stato+--+dottrina+--+](#)

**IL POTERE DI SCIoglimento: FORMALMENTE PRESIDENZIALE,  
SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVO.**

Tommaso E. Frosini

[http://www.federalismi.it/apploopenfilepdf.cfm?  
artid=17578&dpath=document&dfile=15022011152020.pdf&content=il+pote  
re+di+scioglimento:+formalmente+presidenziale,  
+sostanzialmente+governativo+--+stato+--+dottrina+--+](#)

**INTANGIBILITÀ DELLE FRONTIERE E PROTEZIONE DEI LEGAMI  
FAMILIARI DEL MINORE STRANIERO. CONTRASTI  
INTERPRETATIVI E APPRODI GIURISPRUDENZIALI.**

Valeria Piergigli

[http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?  
artid=17597&dpath=document&dfile=22022011172609.pdf&content=Intang  
ibilit  
%C3%A0+delle+frontiere+e+protezione+dei+legami+familiari+del+minore+str  
aniero.+Contrasti+interpretativi+e+approdi+giurisprudenziali.+--+stato+-  
+dottrina+--+](#)

**TENDENZE COMUNI IN EUROPA (EST E OVEST) NELLA RECENTE  
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE IN MATERIA DI  
CONTROLIMITI.**

Enrico Bulzi

[http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?  
artid=17599&dpath=document&dfile=22022011175710.pdf&content=Tenden  
ze+comuni+in+Europa+%28est+e+ovest](#)

[%29+nella+recente+giurisprudenza+costituzionale+in+materia+di+controlimiti+--+stato+--+dottrina+--+](#)

**ELETTORATO PASSIVO: QUALI LIMITI? RICOSTRUZIONE E CRITICA DI UN DIRITTO IN EVOLUZIONE (A PROPOSITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 283/2010).**

Claudia Marchese

<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=17598&dpath=document&dfile=22022011173007.pdf&content=Eletturato+passivo:+quali+limiti?+Ricostruzione+e+critica+di+un+diritto+in+evoluzione+%28a+proposito+della+sentenza+della+Corte+costituzionale+n.+283/2010%29+--+stato+--+dottrina+--+>

### ***Giornale di diritto amministrativo***

N. 2/2011

**IL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI.**

Ottavio Grandinetti

**GLI AFFIDAMENTI ALLE COOPERATIVE SOCIALI: LE REGOLE E LE DEROGHE.**

Alessandra Miraglia

**I MUTEVOLI CONFINI DEL DIRITTO DI ACCESSO.**

Anna Multari

**IL NUOVO QUADRO REGOLATORIO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE.**

Bernardo Argiolas

**LA GEOINGEGNERIA.**

Stefano Nespor

***Giustamm.it***

N. 2/2011

**CONSIDERAZIONI SULLA CLASS ACTION AMMINISTRATIVA  
NELL'AMMINISTRAZIONE DI RISULTATO.**

Gerardo Soricelli

**LA TUTELA DEL PRIVATO IN MATERIA EDILIZIA: DAL PERMESSO  
A COSTRUIRE ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO  
ATTIVITÀ.**

Salvatore Casu

**DI ALCUNI ASPETTI DELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI LIBERTÀ  
NELL'AMBITO DELLA SCUOLA.**

Giuseppe Barone

***Guida al diritto***

N. 6/2011

**NON TUTTE LE INESATTEZZE DEL RESOCONTO GIORNALISTICO  
CONFERISCONO ALL'ARTICOLO UN CARATTERE DIFFAMATORIO.**

Commento a Sentenza di Giulio Enea Vigevani

**AMIANTO: IL GIUDICE DEVE MOTIVARE LA SUA SCELTA IN CASO  
DI TESI SCIENTIFICHE IN CONTRASTO TRA LORO.**

Commento a Sentenza di Giuseppe Amato

**LESIONI GRAVI: RESPONSABILITÀ DIRETTA DELL'IMPRENDITORE  
PER L'ASSENZA DELLA REDAZIONE DI UN PIANO DI RISCHIO.**

Commento a Sentenza autori vari

**OCCUPAZIONI SENZA TITOLO: RESTITUZIONE E RISARCIMENTO  
NONOSTANTE L'AVVENUTA ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA.**

Commento a Sentenza di Antonino Masaracchia

N. 7/2011

**SCUOLA: L'INGORGO NORMATIVO SULLE "CLASSI POLLAIO" APRE LA STRADA ALLA DIFESA DEGLI INTERESSI DIFFUSI.**

Commento a Sentenza autori vari

**L'ABUSIVA REITERAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE NON DEVE FINIRE PER PENALIZZARE IL DIPENDENTE.**

Commento a Sentenza di Maurizio Tatarelli

**CONDANNATI I VERTICI DELLA COMUNITA' MONTANA CHE ACQUISTANO AUTO DI LUSO CON FONDI VINCOLATI.**

Commento a Sentenza di Michele Oricchio

N. 8/2011

**LE NOVITA' INTRODOTTE AL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2010, N. 235.**

autori vari

**PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI IMPIANTI NUCLEARI NECESSARIO IL PARERE PREVENTIVO DELLE REGIONI.**

Commento a Sentenza di Salvatore Mezzacapo

N. 9/2011

**POSSIBILE LICENZIARE UN DIPENDENTE PER GIUSTA CAUSA SE VA IN FERIE DOVE AVEVA GIA' CONTRATTO GRAVI MALATTIE.**

Commento a Sentenza di Maurizio Tatarelli

**PRECARI SCUOLA: ILLEGITTIMA LA NORMADI LEGGE CHE HA INSERITO IL SISTEMA DEL "DOPPIO BINARIO".**

Commento a Sentenza di Gianmario Palliggiano

N. 1/2011

**LE ULTIME MODIFICHE AL CODICE DELL'AMBIENTE.**

Dossier

***LexItalia.it***

N. 2/2011

**L'AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI NON PUÒ SUPERARE I VINCOLI ALLE SPONSORIZZAZIONI POSTI DALLA MANOVRA ECONOMICA 2010.**

Luigi Oliveri

**SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E DI RAPPRESENTANZA E IL DIVIETO DELLE SPESE PER SPONSORIZZAZIONI.**

Carlo Rapicavoli

**IL PRINCIPIO DI PARI OPPORTUNITÀ EX ART. 51 COST. FRACOSIDDETE "QUOTE ROSA" E VINCOLI CONFORMATIVI DIRETTI.**

Antonio Nardone

**IL REGIME AUTORIZZATORIO PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI ENERGIE RINNOVABILI.**

Beatrice Rossi

**LA CORTE COSTITUZIONALE E IL CONSIGLIO DI STATO INDICANO LE NUOVE REGOLE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.**

Gerardo Guzzo

**LA PARABOLA DELLA COLPA NELLA RESPONSABILITÀ DA PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO: RIFLESSIONI A SEGUITO DEL CODICE DEL PROCESSO E DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA.**

Di Giulio Veltri



**CONTRIBUZIONI E SPONSORIZZAZIONI: LIMITI ALL'AUTONOMIA LOCALE (NOTA A MARGINE DEL [parere della Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, n. 1075 del 23 dicembre 2010](#)).**

Maurizio Lucca

**I TAGLI PREVISTI PER GLI ENTI LOCALI DALLA MANOVRA FINANZIARIA LE INDICAZIONI DELLA SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA DELLA CORTE DEI CONTI.**

Carlo Rapicavoli

**IL DIRITTO DEL DIPENDENTE EX ART. 33, COMMA 5, DELLA L. N. 104/1992 DI SCEGLIERE LA SEDE DI LAVORO PIÙ VICINA AL PROPRIO DOMICILIO.**

Bruno Di Giacomo Russo

**L'ALBO ON-LINE PER GLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI.**

Giuseppe Panassidi

### ***Quaderni regionali***

N. 3/2010

**I CONCETTI GIURIDICI NELLE NORME STATALI E NELLE NORME REGIONALI.**

Vittorio Italia

**IL DIRITTO DI RIVALSA DELLO STATO PER LE VIOLAZIONI DA PARTE DELLE REGIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA: UNO STRUMENTO DI IMPULSO ALL'ATTIVITA' REGIONALE O UN ISTITUTO INAPPLICABILE?.**

Marzio Bini

**LE SOCIETA' FINANZIARIE REGIONALI. STRUMENTI DI SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE DOPO LA RIFORMA DEL TITOLO V.**

Valentina Miscia

**RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI E RETTE DEI DEGENTI: TRA LIVELLI ESSENZIALI E DIRITTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE.**

*Infoleg n. 2*

Alessandro Candido

**OSTACOLI NORMATIVI ALLA INFORMATIZZAZIONE DEL WORK-FLOW LEGISLATIVO REGIONALE.**

Francesco Romano



## **Nuovi arrivi**

### **IL DIRITTO DELLE MINORANZE NELLA NUOVA EUROPA. I PRINCIPI DEL TRATTATO DI LISBONA ED I LORO RIFLESSI SUL MODELLO DELL'AUTONOMIA ALTOATESINA.**

Marco di Ruzza, Francesco Sordini, Lorenzo Trapassi

### **MANUALE DI DIRITTO PRIVATO.**

Francesco Gazzoni

### **Servizio Bilancio dello Stato - Camera dei deputati**

Analisi annuale della crescita Comunicazione della Commissione Europea.

### **Ufficio Rapporti con l'Unione Europea - Camera dei deputati**

Il ruolo politico delle donne nel futuro dell'UE - Riunione interparlamentare delle Commissioni competenti dei Parlamenti dell'UE - Bruxelles, 3 marzo 2011.

### **Servizio Studi del Senato della Repubblica**

**Dossier:** Il valore legale del titolo di studio - Contesto europeo ed elementi di legislazione comparata.

### **Servizio Studi del Senato della Repubblica**

**Note brevi:** Il genere nella valutazione dei rischi assicurativi - L'innovativa sentenza 1° marzo 2011 della Corte di giustizia dell'Unione europea nel procedimento C-236/09, sul valore della Carta di Nizza.

**Servizio Studi del Senato della Repubblica**

**Dossier:** Il contenzioso Stato-regioni sull'energia.

**Servizio del bilancio del Senato della Repubblica**

**Dossier:** Analisi Annuale della Crescita.

**Servizio Studi del Senato della Repubblica**

**Testo a fronte:** Il referendum sull'energia nucleare.

PARTE IV

SEGNALAZIONI

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2011 , n. 12

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2011, n. 48

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valled'Aosta/Vallee d'Aoste recanti modifiche alla legge 26 novembre 1981, n. 690, recante revisione dell'ordinamento finanziario della Regione.

Art. 1

*(Soppressione della somma sostitutiva dell'IVA all'importazione)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è abrogato.
2. L'assegnazione statale prevista dal comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è ridotta per l'anno 2011 di euro 239 milioni, per l'anno 2012 di euro 244 milioni, per l'anno 2013 di euro 256 milioni, per l'anno 2014 di euro 259 milioni, per l'anno 2015 di euro 307 milioni, per l'anno 2016 di euro 316 milioni.

Art. 2

*(Modificazione dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1981, n. 690)*

1. L'articolo 2 della legge 26 novembre 1981, n. 690, è sostituito dal seguente:  
"1. È attribuito alla regione Valle d'Aosta il gettito delle sotto indicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale, nonché delle imposte sostitutive:
  - a) imposta sul reddito delle persone fisiche;
  - b) imposta sul reddito delle società;
  - c) ritenute su interessi e redditi da capitale;
  - d) ritenute d'acconto sui dividendi;
  - e) ritenute sui premi e sulle vincite;
  - f) imposta sulle successioni e donazioni."

Art. 3

*(Modificazione dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690)*

1. L'articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690, è sostituito dal seguente:  
"1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate tasse e imposte erariali sugli affari percette nel territorio regionale:
  - a) i nove decimi dell'imposta di registro;
  - b) i nove decimi dell'imposta di bollo;

- c) i nove decimi delle imposte ipotecarie;
  - d) i nove decimi delle tasse sulle concessioni governative.
2. E' altresì' attribuito alla regione Valle d'Aosta l'intero gettito dell'imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinato assumendo a riferimento i consumi finali rilevati nell'ultimo triennio disponibile.
3. Il gettito dell'imposta sul valore aggiunto e' attribuito sulla base dei dati rilevati nel bilancio dello Stato, nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce.
4. Sono, altresì', attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi dei canoni, qualora riscossi dallo Stato, per le concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale."

#### Art. 4

*(Modificazione dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1981, n. 690)*

1. L'articolo 4 della legge 26 novembre 1981, n. 690, e' sostituito dal seguente:  
"1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte percepite nel territorio regionale:
- a) l'intero gettito dell'accisa sull'energia elettrica;
  - b) i nove decimi delle accise sugli spiriti e sulla birra;
  - c) i nove decimi della sovrimposta di confine, inclusa quella sugli oli minerali.
2. Sono inoltre attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte e proventi erariali afferenti il territorio regionale:
- a) l'intero gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas, sui gas petroliferi liquefatti e sul gas naturale per autotrazione, erogati dagli impianti di distribuzione situati nel territorio della Regione, e dell'accisa sugli stessi per uso combustibile da riscaldamento, nonche' delle accise sugli altri prodotti energetici immessi in consumo da depositi fiscali ubicati nella Regione per qualunque uso;
  - b) l'intero gettito delle imposte sulle assicurazioni diverse da quelle corrisposte sui premi per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
  - c) l'intero gettito delle imposte sugli intrattenimenti;
  - d) i nove decimi dei proventi del lotto, al netto delle vincite e delle somme necessarie alle spese di organizzazione e gestione del gioco;
  - e) l'intero gettito dell'accisa sui tabacchi.
3. Sono, altresì', attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, percepite nel territorio regionale, ad eccezione di quelle relative ai giochi pubblici.

4. Il gettito delle accise di cui alla lettera a) del comma 2 e' attribuito sulla base dei dati rilevati dall'Agenzia delle dogane, nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce.
5. Il gettito delle imposte di cui alla lettera b) del comma 2 e' attribuito sulla base della distribuzione regionale dei premi, contabilizzati a favore della Valle d'Aosta dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, rilevati nell'anno precedente a quello cui la devoluzione si riferisce.
6. Il gettito di cui alla lettera c) del comma 2, qualora non rilevabile direttamente, e' quantificato assumendo a riferimento indicatori o ogni altra documentazione idonea alla valutazione del fenomeno che ha luogo nel territorio regionale.
7. Il gettito di cui alla lettera d) ed e) del comma 2 e' attribuito sulla base dei dati rilevati dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato."

#### Art. 5

*(Modificazioni all'articolo 5 della legge 26 novembre 1981, n. 690)*

1. All'articolo 5 della legge 26 novembre 1981, n. 690, al terzo comma le parole: "L'intendenza di finanza" e al quarto comma le parole: "La stessa intendenza" sono sostituite dalle seguenti: "La direzione regionale dell'Agenzia delle entrate".
2. Al terzo comma, dopo le parole: "tesoreria provinciale dello Stato" sono aggiunte le seguenti: ",nonche' mediante altre strutture preposte, ai sensi della legislazione vigente, alla contabilizzazione dei versamenti effettuati".
3. Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:  
"Le quote di cui all'articolo 3, comma 2, sono versate alla regione dal Ministero dell'economia e delle finanze a titolo di acconto con periodicit  trimestrale, entro il primo mese di ciascun trimestre. Per le quote dei proventi spettanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere d) ed e), si provvede mediante ordinativi quadrimestrali."
4. Al quinto comma le parole "il provento di cui all'articolo 4, secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "il gettito di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b)".
5. Dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:  
"Le tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, sono riscosse, ai sensi della normativa vigente, direttamente dalla regione alla quale spetta l'intero gettito."



Art. 6

*(Modificazioni all'articolo 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690)*

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, e' sostituito dal seguente:

"Fra le entrate devolute alla regione Valle d'Aosta ai sensi della lettera a) dell'articolo 2 della presente legge e' compreso l'intero gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, comprese quelle effettuate dalle amministrazioni indicate nell'articolo 29 dello stesso decreto, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro attivita' presso stabilimenti o uffici ubicati nell'ambito del territorio regionale, nonche' le ritenute effettuate sui trattamenti pensionistici corrisposti in Valle d'Aosta ancorche' affluite fuori della regione."

2. Al quinto comma le parole: "compresa la quota di nove decimi del" sono sostituite dalle seguenti: "compreso l'intero".

Art. 7

*(Modificazioni all'articolo 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690)*

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690, e' sostituito dal seguente:

"Le compensazioni di crediti relativi a tributi erariali, esercitate dai contribuenti ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' il rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di indebitato, inesigibilita' ed altre cause, a favore di soggetti aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale, fanno carico alla regione Valle d'Aosta in proporzione alle quote ad essa assegnate e tenuto conto delle quote devolute ad altri soggetti."

Art. 8

*(Modificazioni all'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690)*

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690, sono aggiunti i seguenti:

"Per l'attribuzione alla regione del contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti in Valle d'Aosta, gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi stessi le somme da versare distintamente alla regione con le stesse modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, nonche' dal decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze 15 luglio 2010, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Le disposizioni del presente comma hanno effetto dal 1° gennaio 2011 e si applicano con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data.

All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, relativo alle modalita' di versamento dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, dopo le parole: "ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito" sono aggiunte le seguenti:

"della regione Valle d'Aosta e" e dopo le parole: "alle province stesse" sono aggiunte le seguenti: "nonche' alla Regione."

#### Art. 9

##### *(Autonomia fiscale della Regione)*

1. La regione Valle d'Aosta puo' con propria legge, nelle materie rientranti nella potesta' legislativa ad essa spettante e in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, istituire tributi locali, con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione, e determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che gli enti locali possono applicare agli stessi tributi locali nell'esercizio della propria autonomia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere g) ed h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

#### Art. 10

##### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011, salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 1, comma 1. Da tale data sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge 26 novembre 1981, n. 690.


2. In virtu' di quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690, spettano alla Regione tutti i tributi provinciali, anche qualora istituiti successivamente alla legge stessa; pertanto, in sede di definizione dei saldi delle imposte compartecipate per gli anni dal 2007 al 2010, non si procede al recupero del gettito delle imposte, gia' introitate dalla regione, corrisposte sui premi per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ne' di un decimo del gettito dell'imposta provinciale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel pubblico registro automobilistico.

3. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, in sede di corresponsione del saldo per l'anno 2010 non si procede al recupero della quota residuale del gettito delle tasse automobilistiche di spettanza dello Stato.

4. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Valle d'Aosta ai sensi della legge 26 novembre 1981, n. 690, e successive modificazioni, riscosse dalla struttura di gestione, individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono i versamenti, per gli altri tributi e proventi, sono riversate direttamente alla regione sul conto infruttifero, intestato alla medesima, presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione. Tale modalita' si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione del decreto di cui al presente comma.

## CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI



### RELAZIONE SULLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE DEL 2010

*in occasione dell'incontro*  
del Presidente Ugo DE SIERVO  
con la stampa

*a cura di* M. Bellocci  
T. Giovannetti  
R. Nevola  
P. Passaglia  
M. Pieroni  
V. Seghetti

Palazzo della Consulta, 10 febbraio 2011

## *Estratto*

### **7. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome**

Nel 2010 sono state numerose anche le decisioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In molti casi sono venute in rilievo le modalità di applicazione a tali enti delle norme del Titolo V della Parte II della Costituzione – così come modificato nel 2001 – e, in particolare, della c.d. clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001. Stando a quest'ultima disposizione infatti, “sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della [...] legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”.

Per quanto riguarda le pronunce d'interesse ai fini della ricostruzione del riparto di competenze tra Stato ed autonomie speciali, perciò, nel prosieguo dell'analisi l'attenzione sarà precipuamente rivolta alle decisioni riguardanti i titoli competenziali fissati negli Statuti speciali di cui all'art. 116, comma 1, della Costituzione.

Un ulteriore ambito d'interesse è costituito dalle condizioni dell'autonomia finanziaria delle Regioni speciali e delle Province autonome: nel 2010, infatti, diverse pronunce hanno avuto ad oggetto aspetti particolari del regime finanziario di taluni fra questi enti, oppure le relazioni tra il percorso di riforma della finanza regionale e locale avviato dalla legge n. 42 del 2009 – e preceduto da alcuni interventi normativi anteriori – e il particolare regime finanziario applicato nei singoli enti ad autonomia speciale.

#### **7.1. La ripartizione delle competenze normative tra Stato ed autonomie speciali**

Nel corso del 2010 la Corte costituzionale si è soffermata in numerose occasioni sulle disposizioni degli Statuti speciali attributive di competenza legislativa; talvolta queste sono state adoperate come parametro, talaltra la Corte si è trovata a chiarirne la portata e i limiti rispetto ai titoli competenziali di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 117 della Costituzione.

##### *7.1.1. Le materie di competenza primaria*

- a) «Ordinamento dei masi chiusi e delle comunità familiari rette da antichi statuti e consuetudini» (art. 8, n. 8, del d.P.R. n. 670 del 1972)

Nella sentenza n. 173 la Corte ha rigettato una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 35, comma 2, della legge n. 340 del 2000, come sostituito dall'art. 22, comma 1, della legge n. 229 del 2003. La norma sospettata d'incostituzionalità prevede che «Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203».

Ad avviso del giudice remittente tale disposizione sarebbe stata illegittima, poiché lo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige riserva la disciplina dell'ordinamento dei masi chiusi alla potestà legislativa primaria delle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 8, n. 8, del d.P.R. n. 670 del 1972). Poiché tale potestà legislativa si estenderebbe fino alla materia processuale, il legislatore statale del 2003 avrebbe così violato i propri limiti competenziali.

La Corte si è pronunciata per l'infondatezza della questione. La potestà primaria del legislatore provinciale in materia di ordinamento dei masi chiusi, «più ampia [...] anche rispetto a quella ordinariamente spettantegli laddove essa si caratterizza per essere primaria, trova la sua giustificazione

nell'esigenza di rispettare e, se del caso, ristabilire la disciplina del maso chiuso quale si è stratificata nella tradizione e nell'esperienza giuridica riconducibile al diritto preesistente a quello nazionale (sentenze n. 405 del 2006 e n. 4 del 1956)». Sulla base di questi principi la Corte in diverse occasioni ha riconosciuto la legittimità di disposizioni legislative provinciali, relative alla disciplina del maso chiuso, che incidevano anche sul diritto privato e sulla giurisdizione, in quanto, «per il tramite di esse, si tendeva a ripristinare alcuni aspetti originari e tradizionali della complessiva normativa afferente all'istituto» (sentenze n. 4 del 1956 e n. 55 del 1964). Ogniqualevolta tale finalità non sia riscontrabile, riemergono gli ordinari limiti alla competenza legislativa primaria provinciale (art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972) e «la competenza nelle predette materie del legislatore statale, simmetricamente, conserva l'abituale estensione».

Alla luce di questi principi la questione di legittimità della disposizione impugnata risulta infondata. Essa infatti, introducendo una misura processuale con finalità di deflazione del contenzioso, «non opera alcuna, sia pur marginale, trasformazione della disciplina sostanziale dell'istituto stesso rispetto ai suoi contenuti fissati nella tradizione giuridica».

b) «Caccia» (art. 4, n. 3, della legge cost. n. 1 del 1963)

Nella sentenza n. **233** la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, dell'art. 37, comma 1, e dell'art. 48, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2009 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione – Legge comunitaria 2008).

Per quanto qui interessa, l'art. 37, comma 1 della legge regionale n. 13 del 2009 individuava i criteri in base ai quali è possibile esercitare l'attività venatoria sul territorio regionale, prevedendo che «In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Regione Friuli-Venezia Giulia, le specie elencate nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, possono essere oggetto di attività venatoria nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di recepimento».

Le disposizioni regionali impugnate sono riconducibili alla materia «caccia», rientrante nella competenza legislativa primaria della Regione (art. 4, n. 3, dello Statuto di autonomia). Lo stesso Statuto, però, subordina l'esercizio della potestà legislativa in tale materia al rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. L'art. 7 della direttiva n. 79/409/CEE prevede che le specie ornitologiche elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia «nel quadro della legislazione nazionale». In attuazione di tale precetto normativo comunitario, l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 contempla appositi elenchi delle specie cacciabili e dei periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti eventualmente diretti a modificare tali previsioni. L'art. 18, perciò, «garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva n. 79/409/CEE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale e, pertanto, ha natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto indica il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale e, quindi, anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale» (sentenze n. 536 del 2002 e n. 227 del 2003). Nell'esercizio della propria potestà legislativa primaria, perciò, il legislatore regionale risulta avere violato il limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali asse-

gnatogli dall'art. 4 dello Statuto di autonomia.

- c) «Lavori pubblici d'interesse regionale (o provinciale)» (art. 8, n. 17, del d.P.R. n. 670 del 1972; art. 4, n. 9, della legge cost. n. 1 del 1963)

Con la sentenza n. 45 la Corte ha esaminato, accogliendola parzialmente, una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto numerose disposizioni delle leggi della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2008 (Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica) e n. 16 del 2008 (Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale 2009).

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni impugnate esorbiterebbero dalla competenza legislativa primaria che lo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige attribuisce alla Provincia in materia di «lavori pubblici di interesse provinciale» (art. 8, n. 17). Le disposizioni impugnate, invece, inciderebbero su ambiti materiali di esclusiva competenza legislativa statale, quali la tutela della concorrenza, l'ordinamento civile e i livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, comma 2, lettere e), l), m), della Costituzione); nell'esercizio di tali competenze lo Stato ha emanato il d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Prima di affrontare l'esame delle singole censure, la Corte accerta se nel giudizio rilevino le norme contenute nel Titolo V della Parte II della Costituzione ovvero quelle contenute nello Statuto speciale. Stando alla parte resistente, troverebbero applicazione le sole disposizioni statutarie, poiché più favorevoli rispetto al sistema di riparto competenziale delineato in questo ambito dalla revisione costituzionale effettuata con legge cost. n. 3 del 2001 (clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001). Per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario, la Corte ricorda che, in mancanza di un'espressa indicazione nel nuovo testo dell'art. 117 Cost., i lavori pubblici non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano in ragione dell'oggetto al quale afferiscono (sentenza n. 303 del 2003), «e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali». Non sono perciò configurabili né una materia relativa ai lavori pubblici nazionali, né, tantomeno, un ambito materiale dei lavori pubblici regionali (sentenza n. 401 del 2007). Ciò premesso, in questo ambito le Regioni «sono legittimate a regolare soltanto quelle fasi procedurali che afferiscono a materie di propria competenza, nonché gli oggetti della procedura rientranti anch'essi in ambiti materiali di pertinenza regionale» (sentenza n. 160 del 2009). Alle Regioni a statuto ordinario è consentito emanare norme riconducibili a tali competenze e suscettibili di produrre effetti proconcorrenziali, purché tali effetti risultino indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza (sentenze n. 160 del 2009 e n. 431 del 2007).

In questa materia i margini di manovra per il legislatore della Provincia autonoma di Trento risultano senz'altro più ampi di quelli dei legislatori delle Regioni a statuto ordinario, poiché l'art. 8, n. 17, dello Statuto speciale attribuisce alla Province autonome di Trento e di Bolzano competenza legislativa primaria in materia di «lavori pubblici di interesse provinciale». «Tale espressa previsione di una competenza propria nella materia in questione e l'ampiezza della stessa sono tali da comportare una maggiore autonomia [...] rispetto a quella assicurata alle Regioni a statuto ordinario dal novellato Titolo V, che, come già sottolineato, non contempla un ambito materiale, nel settore dei lavori pubblici, che possa considerarsi di competenza regionale». Tale potestà, però, deve essere esercitata in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica (artt. 8 e 4 dello Statuto speciale). Tra gli obblighi internazionali ri-

levanti in questo caso bisogna senz'altro annoverare il rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con particolare riguardo a quelle che tutelano la libera concorrenza. D'altra parte, la nozione di concorrenza di cui all'art. 117, comma 2, lett. e), Cost. riflette necessariamente quella operante in ambito comunitario (sentenza n. 401 del 2007). La previsione, al livello provinciale, di norme che si discostino dal modello definito in ambito comunitario viola perciò tanto i valori tutelati dal diritto europeo, quanto le normative statali adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva di cui all'art. 117, comma 2, lett. e), Cost. «In conclusione sul punto, la Provincia autonoma di Trento, nel dettare norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, pur esercitando una competenza primaria specificamente attribuita dallo statuto di autonomia, deve non di meno rispettare, con riferimento soprattutto alla disciplina della fase del procedimento amministrativo di evidenza pubblica, i principi della tutela della concorrenza strumentali ad assicurare le libertà comunitarie e dunque le disposizioni contenute nel Codice degli appalti che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello europeo».

Un ulteriore limite alle competenze legislative provinciali di cui all'art. 8 dello Statuto di autonomia è costituito dai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, «tra i quali sono ricompresi anche quelli afferenti alla disciplina di istituti e rapporti privatistici, che non può che essere uniforme sull'intero territorio nazionale, in ragione della esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza». Da questa constatazione si devono trarre conseguenze soprattutto in punto di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto. In tale fase della vicenda contrattuale, inoltre, si collocano anche «istituti che rispondono ad interessi unitari e che, implicando valutazioni e riflessi finanziari, che non tollerano discipline differenziate nel territorio dello Stato, possono ritenersi espressione del limite rappresentato dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali». In sede di disciplina della fase di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto, la Provincia autonoma di Trento è perciò tenuta a rispettare quelle norme statali, contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006, che risultino espressive di principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica ovvero di norme di riforma economico-sociale.

Inoltre, alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza n. 482 del 1995 e «ancora oggi valide», ai principi desumibili dalle disposizioni del Codice degli appalti deve essere riconosciuto natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica; ciò vale, in particolare, per le disposizioni del suddetto codice che attengono alla scelta del contraente, al perfezionamento del vincolo negoziale e alla sua esecuzione.

Per quanto riguarda la materia del contenzioso giurisdizionale, essa rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. La disciplina statale in materia dà quindi corpo a principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, capaci anch'essi di fungere da limite alla potestà legislativa primaria della Provincia autonoma di Trento (sentenza n. 73 del 2008).

Per quanto riguarda le disposizioni della legge impugnata di cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità alla luce di tali considerazioni generali, si veda *supra*, cap. III, sez. II, par. 2.1.5.

Con la sentenza n. **221** la Corte ha esaminato il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso gli artt. 1, comma 5, lettere a), b), c), k), e 7, comma 9, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2009. Il ricorrente ha lamentato la violazione, ad opera del legislatore regionale, dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. e dell'art. 4, comma 1, dello Statuto speciale in relazione all'art. 117, comma 2, lettere e) e l).

Il ragionamento svolto dalla Corte costituzionale prende le mosse da una ricostruzione delle linee fondamentali del riparto delle competenze legislative tra Stato e autonomie speciali in materia di appalti pubblici (sentenza n. 45 del 2010). Alla Regione Friuli-Venezia Giulia, infatti, l'art. 4, n. 9, dello Statuto speciale attribuisce una competenza legislativa primaria nella materia «lavori pubblici di interesse regionale». Poiché il nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione non contempla una



materia «lavori pubblici», alla Regione Friuli-Venezia Giulia, in ragione della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, si applica la previsione statutaria ora citata. Come specifica lo stesso art. 4 dello Statuto speciale, però, tale potestà legislativa primaria deve esercitarsi in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni. Vengono dunque in rilievo gli stessi limiti specificati analiticamente nella sentenza n. 45 del 2010: il rispetto dei principi della tutela della concorrenza di fonte europea, ribaditi dal legislatore statale in virtù dell'art. 117, comma 2, lett. e), Cost.; il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, tra i quali rientrano quelli relativi alla fase di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto; gli istituti rispondenti ad interessi unitari che si collocano nella medesima fase delle vicende contrattuali e che devono ritenersi espressivi del limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali.

Alla luce di tali considerazioni, l'art. 1, comma 5, lett. a), della legge reg. n. 11 del 2009 è dichiarato illegittimo in quanto contrastante con l'art. 93 del d.lgs. n. 163 del 2006, in cui può essere ravvisata una norma fondamentale della riforma economico-sociale (sentenza n. 482 del 1995) (cfr. anche *supra*, cap. III, sez. II, par. 2.1.5).

d) La materia elettorale (art. 9, comma 3, del r.d.lgs. n. 455 del 1946; art. 15, comma 2, della legge cost. n. 4 del 1948)

Nella sentenza n. 143 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana n. 29 del 1951 (Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana), come modificata dalla legge della Regione siciliana n. 22 del 2007 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco o assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

Con la disciplina legislativa impugnata il legislatore regionale aveva fatto venire il precedente parallelismo tra ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali. A seguito di tali modifiche, risultavano ineleggibili a deputato regionale i presidenti e gli assessori delle Province regionali e i sindaci e gli assessori dei Comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Al tempo stesso, la successiva assunzione di questi incarichi amministrativi locali da parte di un deputato regionale non comportava più l'insorgere di alcuna incompatibilità.

In virtù dell'art. 9, comma 3, dello Statuto regionale speciale (come modificato dall'art. 1 della legge cost. n. 2 del 2001), la Regione siciliana dispone di una potestà legislativa primaria nella materia elettorale, con ciò intendendosi «le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici». Tale potestà, peraltro, non può che essere esercitata in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché nel rispetto della previsione del settimo comma dell'art. 3 dello Statuto stesso, dove sono direttamente determinate alcune ipotesi di incompatibilità.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, «non di rado relativa a leggi della stessa Regione siciliana», in cui si afferma che nella materia elettorale l'attività legislativa regionale incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (artt. 3 e 51 Cost.). Per quanto specificamente riguarda la questione delle ineleggibilità e delle incompatibilità dei consiglieri degli enti locali, la Corte ricorda che la disciplina regionale deve essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale «a causa della esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale discendente dall'identità di interessi che Comuni e Province rappresentano riguardo alle rispettive comunità locali, quale che sia la Regione di appartenenza»

(sentenza n. 288 del 2007). La potestà legislativa della Regione siciliana è in tema di elezioni dell'Assemblea regionale è senz'altro più ampia di quella relativa alle elezioni dei Consigli comunali e provinciali (sentenze n. 162 e n. 20 del 1985 e n. 108 del 1969); anch'essa, tuttavia, incontra un limite insuperabile nell'esigenza di garantire il rispetto del fondamentale diritto politico di elettorato passivo «in condizioni di sostanziale uguaglianza su tutto il territorio nazionale». Non si tratta di disconoscere la potestà legislativa primaria in materia elettorale della Regione siciliana, ma di garantire in via generale un diritto fondamentale (sentenza n. 235 del 1988). Tale conclusione non muta se per una certa categoria di soggetti la legislazione regionale amplia – anziché ridurre – il diritto di elettorato passivo rispetto alle regole statali, poiché anche una disciplina di questo tipo indirettamente comprime gli analoghi diritti di altri soggetti interessati (sentenze n. 84 del 1994 e n. 463 del 1992). La previsione di ipotesi diversificate di cause di ineleggibilità e di incompatibilità al livello regionale deve perciò essere motivata da condizioni peculiari locali, rimesse al congruo e ragionevole apprezzamento del legislatore siciliano (sentenza n. 276 del 1997).

Ciò ricordato, la legge della Regione siciliana n. 22 del 2007, abrogando la previsione dell'incompatibilità sopravvenuta nell'ipotesi in cui un deputato regionale assuma, durante il suo mandato, l'incarico di sindaco o di assessore comunale, «ha posto in essere (senza che fosse palesata alcuna specifica ragione) una disciplina che si allontana da una linea di tendenza ben radicata nell'ordinamento giuridico».

La previgente legislazione statale relativa alle incompatibilità dei consiglieri delle Regioni a statuto ordinario prevedeva l'incompatibilità tra l'ufficio di consigliere regionale e quelli di presidente o assessore di Giunta provinciale e di sindaco o assessore di Comuni compresi nella Regione, rilevabile anche successivamente all'elezione del Consiglio regionale (artt. 6 e 7, comma 3, della legge n. 108 del 1968; artt. 4, comma 1, e 6, comma 2, della legge n. 154 del 1981). Anche il vigente d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede l'incompatibilità con l'ufficio di consigliere regionale dei presidenti ed assessori delle Province e dei sindaci ed assessori dei Comuni compresi nel territorio regionale, precisando che «le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche» (artt. 65, comma 1, e 68, comma 2).

L'art. 122, comma 1, Cost. – modificato, sul punto, dalla legge cost. n. 1 del 1999 – prevede che le Regioni a statuto ordinario siano competenti a determinare il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente, degli altri componenti della Giunta e dei consiglieri regionali nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. Il legislatore statale ha provveduto a dettare questa disciplina di principio con la legge n. 165 del 2004. Per la Regione siciliana i principi formulati dal legislatore statale del 2004 non si impongono negli stessi termini che valgono per le Regioni a statuto ordinario in forza dell'art. 122 Cost. Essi, però, possono risultare «espressivi dell'esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost.». «Non si tratta, pertanto, di applicare un principio fondamentale – tipico di una materia legislativa ripartita – ad una Regione dotata di potestà legislativa primaria, ma di dedurre [...] l'esistenza di una situazione contrastante con gli artt. 3 e 51 Cost.». Di tale esigenza si fa sicuramente carico il vincolo di configurare le ineleggibilità sopravvenute come cause di incompatibilità in caso di conflitto tra l'ufficio di consigliere regionale «e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibili, anche in relazione a peculiari condizioni delle Regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva» (artt. 2, comma 1, lett. c), e 3, comma 1, lett. a), della legge n. 165 del 2004). Oltre agli artt. 3 e 51 viene dunque in rilievo anche l'art. 97 Cost.

L'art. 8 della legge della Regione siciliana n. 29 del 1951 prevede l'ineleggibilità a deputato regionale dei sindaci e degli assessori dei Comuni, compresi nel territorio regionale, la cui popolazione è superiore a ventimila abitanti. Rimane allora da verificare se la mancata previsione del parallelismo tra causa di ineleggibilità e causa di incompatibilità sopravvenuta ad opera della legge regionale n.

22 del 2007 sia suscettibile di compromettere il libero espletamento della carica ovvero i principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione. La Corte ribadisce di avere già ritenuto contraria all'art. 97 Cost., sia pure in linea di principio, una siffatta ipotesi di cumulo delle cariche (sentenza n. 201 del 2003). È pur vero che dopo la revisione costituzionale che nel 1999 ha interessato l'art. 122 Cost. «le Regioni possono operare scelte diverse nello svolgimento del principio in questione, nel senso di introdurre anche temperamenti alla radicale esclusione del cumulo tra le due cariche. E tuttavia tale potere discrezionale trova un limite nella necessità di assicurare il rispetto del principio di divieto del cumulo delle funzioni, con la conseguente incostituzionalità di previsioni che ne rappresentino una sostanziale elusione [...] una non irragionevole causa di affievolimento del divieto in questione può essere costituita dalle ridotte dimensioni territoriali del Comune, ove il consigliere regionale venga a ricoprire la carica di sindaco o assessore. Con specifico riferimento alla realtà siciliana, siffatta considerazione ha trovato spazio nella previsione del già rammentato art. 8 della legge reg. n. 29 del 1951, che limita l'ineleggibilità all'ufficio di deputato regionale ai soli amministratori dei Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti». Ne deriva l'illegittimità della normativa regionale impugnata per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Con la sentenza n. **283** la Corte ha affrontato, non accogliendola, una questione di legittimità dell'art. 1, comma 1, lett. *r*), della legge reg. Valle d'Aosta n. 20 del 2007 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale). Tale disposizione stabilisce che sono ineleggibili alla carica di consigliere regionale «il legale rappresentante e i direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda regionale Usl della Valle d'Aosta».

Ad avviso del giudice remittente, tale disposizione violerebbe gli artt. 3 e 51 Cost., dal momento che prevede una deroga assoluta al diritto di elettorato passivo, sotto forma di causa di ineleggibilità non rimuovibile *ex post*: alla Corte si richiede perciò di valutare se la qualità di legale rappresentante di una struttura socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda USL regionale giustifichi tale deroga.

Per risolvere la questione la Corte muove da una ricostruzione del quadro normativo, statale e regionale, in cui si inserisce la disposizione legislativa regionale impugnata. In virtù dell'esigenza di tendenziale uniformità sul piano nazionale della disciplina dell'elettorato passivo, infatti, l'introduzione di discipline differenziate al livello regionale è certamente possibile, ma deve essere giustificata dalla presenza di particolari situazioni ambientali (sentenza n. 143 del 2010).

L'art. 2, comma 1, n. 9, della legge n. 154 del 1981 prevede l'ineleggibilità a consigliere regionale dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle strutture convenzionate con gli enti territoriali il cui territorio coincide con quello dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o degli enti che concorrono a costituire la medesima unità sanitaria locale. La Corte costituzionale ha riconosciuto la ragionevolezza della previsione di una siffatta causa di ineleggibilità, dal momento che i soggetti da essa interessati, «avvalendosi del prestigio e delle occasioni inerenti alla loro, posizione, hanno la possibilità di condizionare istituzionalmente il voto di settori significativi dell'elettorato» (sentenza n. 510 del 1989). La legislazione statale successiva in materia sanitaria ha confermato il «principio generale dell'ordinamento giuridico elettorale» dell'ineleggibilità degli organi di vertice delle Aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private che operano in regime di convenzione o di accreditamento (art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 502 del 1992; art. 60, comma 1, numeri 8 e 9, del d.lgs. n. 267 del 2000). Tale principio «tiene conto e attribuisce rilievo, da una parte, al ruolo della Regione in tema di servizi sanitari, e, dall'altra, al parallelismo esistente tra le suddette cariche operanti in modo analogo nelle strutture sia pubbliche che private». In una Regione a statuto speciale una disciplina differenziata sarebbe ammissibile in presenza di situazioni concernenti categorie di soggetti esclusive della Regione stessa, ovvero in presenza di situazioni differenti da quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale (sentenza n. 288 del 2007). Tale evenienza non sussiste nel caso della disciplina delle ineleggibilità alla carica di consigliere re-

gionale dettata dal legislatore valdostano.

D'altra parte l'art. 15 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta – modificato, sul punto, dalla legge cost. n. 2 del 2001 – attribuisce al legislatore regionale competenza legislativa primaria in relazione alle modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori e ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche. Tale potestà deve essere esercitata in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché in conformità con quanto previsto dallo Statuto stesso.

L'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta, come disciplinata dalla legge reg. n. 5 del 2000, ha competenza sull'intero territorio della Regione. Per le posizioni apicali di tale Azienda sanitaria e delle strutture sanitarie o socio-sanitarie private in regime di accreditamento con la stessa vige il medesimo regime di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale. Diversamente, per le figure professionali intermedie è prevista soltanto l'incompatibilità (art. 30 della legge reg. n. 5 del 2000; art. 5, comma 1, lett. *p*), della legge reg. n. 20 del 2007). La Corte rileva che analoghe ipotesi di ineleggibilità a componente delle assemblee legislative sono riscontrabili nella legislazione di altre Regioni a statuto speciale e della Provincia autonoma di Trento (artt. 8, comma 1, lett. *l*), e 10, comma 1, lett. *g*), della legge della Regione siciliana n. 29 del 1951; art. 2, comma 1, lett. *l*), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 2004; art. 12, comma 1, lett. *i*), della legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 1994). Dopo la revisione dell'art. 122 Cost., avvenuta nel 1999, analoghe discipline legislative sono state adottate da talune Regioni a statuto ordinario in sede di specificazione del principio fondamentale espresso dall'art. 2, comma 1, lett. *a*), della legge n. 165 del 2004, stando al quale tali Regioni possono prevedere ipotesi di ineleggibilità «qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati». Dall'esame di tali materiali normativi emerge che le disposizioni regionali impugnate risultano avere un contenuto analogo alle corrispondenti previsioni legislative statali e delle altre autonomie speciali, «da un lato, soddisfacendo l'esigenza di una disciplina tendenzialmente unitaria a livello nazionale in materia di ineleggibilità; dall'altro, superando il vaglio di ragionevolezza, tenuto conto delle peculiarità dell'azienda sanitaria regionale».

e) «Cave e torbiere» (art. 8, n. 14, del d.P.R. n. 670 del 1972)

Con la sentenza n. 345 la Corte ha rigettato una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 9 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2009 (Norme in materia di commercio, artigianato, alpinismo, esercizi pubblici, turismo e miniere).

Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata, consentendo la lavorazione di materiali inerti all'interno delle cave, senza assoggettare tale attività alle prescrizioni in materia di autorizzazioni all'esercizio di impianti di trattamento dei rifiuti ed escludendo aprioristicamente e genericamente che tali materiali rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, andrebbe al di là delle competenze legislative primaria della Provincia autonoma in materia di miniere, cave e torbiere e si porrebbe in contrasto con gli standard uniformi di tutela dell'ambiente fissati ai livelli statale ed europeo.

La questione è infondata poiché la disposizione impugnata non contiene alcuna definizione di rifiuto, né alcuna esplicita qualificazione dei materiali inerti di cui è consentita la lavorazione. Per la qualificazione e l'individuazione del regime cui tali materiali devono essere sottoposti essa opera infatti un rinvio alle norme del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), che sul punto hanno recepito la direttiva 2006/12/CE. Il legislatore provinciale si è cioè mantenuto entro i limiti della propria competenza in materia di cave e torbiere di cui all'art. 8, n. 14, dello Statuto speciale, senza intervenire in alcun modo sulle qualificazioni dei materiali in oggetto e sul loro regime. Ciò impedisce di configurare alcuna violazione della sfera di competenza esclusiva statale nella materia della «tutela dell'ambiente».

- f) «Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione» (art. 3, lett. a), della legge cost. n. 3 del 1948)

Nella sentenza n. **235** la Corte ha affrontato una serie di censure rivolte dallo Stato a varie disposizioni della legge reg. Sardegna n. 3 del 2009 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

Per quanto qui interessa, è respinta la questione di legittimità dell'art. 3, comma 1, della legge impugnata, ove sono dettate norme per il contenimento del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato, sottoponendo ad alcuni limiti la possibilità della Regione Sardegna e degli enti pubblici regionali sardi di ricorrere, per far fronte alle proprie esigenze, a contratti a tempo determinato. Benché lo Stato lamenti una violazione della propria competenza esclusiva in materia di ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l), Cost.), «deve osservarsi che questa Corte ha più volte affermato che, per la identificazione della materia in cui si colloca la disposizione impugnata, questa va individuata avendo riguardo all'oggetto o alla disciplina da essa stabilita, sulla base della sua *ratio*, senza tenere conto degli aspetti marginali e riflessi (in tal senso, sentenze n. 165 del 2007 e n. 368 del 2008)». Alla luce di questi principi, la norma, che mira a regolamentare le modalità di instaurazione dei contratti di lavoro con la Regione – in una fase, perciò, anteriore all'instaurazione del rapporto contrattuale – deve essere inquadrata nella materia «organizzazione degli uffici [...] della Regione» di cui all'art. 3, lett. a), dello Statuto speciale per la Sardegna.

#### 7.1.2. *Le materie di competenza concorrente*

- a) «Igiene e sanità» (art. 5, n. 16, della legge cost. n. 1 del 1963)

Con la sentenza n. **108** la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2006 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale). Con tale disposizione, infatti, il legislatore regionale ha indebitamente imputato alle nuove ASL le passività delle pregresse USL, non assicurando la separazione fra le gestioni liquidatorie delle seconde e le nuove attività delle prime.

La Corte ha osservato che la competenza legislativa che lo Statuto attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di «igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera» (art. 5, n. 16) è attribuita alla Regione con l'osservanza dei limiti generali indicati all'art. 4 dello Statuto stesso e in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie. La disposizione statutaria che conferisce alla Regione questa potestà legislativa concorrente ha una portata meno ampia rispetto a quella relativa alla «tutela della salute» contenuta nel terzo comma dell'art. 117 Cost. (sentenza n. 134 del 2006). In virtù della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, perciò, le attribuzioni della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia sanitaria devono essere ricondotte all'art. 117, comma 3, Cost. «Ne consegue che, pur considerando la più ampia estensione della competenza legislativa che le viene riconosciuta, la Regione non può contravvenire ai principi fondamentali della legislazione statale in materia, previsti, per ciò che riguarda la presente questione, [dall']art. 6 della legge n. 724 del 1994».

- b) «Opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali» (art. 5, n. 22, della legge cost. n. 1 del 1963)

Con la sentenza n. **254** la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 15 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2009 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela del territorio). Le disposizioni regionali impuginate prevedevano che la Regione potesse concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche, nel caso in cui sussistano ragioni determinate dall'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici che ne impedissero, anche parzialmente il rispetto (art. 9); ai Comuni, inoltre, era attribuita la potestà di individuare le aree sicure o pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali (art. 15).

Preliminarmente la Corte individua l'ambito competenziale in cui deve essere inquadrata la disciplina legislativa impugnata. Alla stregua del criterio della "specificità", fondato sui concetti dell'"oggetto" e della "ratio", «appare evidente che la disciplina regionale di cui si discute ha come suo oggetto le costruzioni nelle zone ad alto rischio sismico e come sua *ratio* la tutela dell'interesse generale alla sicurezza delle persone». La Corte afferma perciò che tali disposizioni trascendono la materia «urbanistica», in cui la Regione Friuli-Venezia Giulia gode di potestà legislativa primaria (art. 4, n. 12, dello Statuto di autonomia), per afferire invece alla materia delle «opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali» (art. 5, n. 22, dello Statuto di autonomia), ovvero alla «protezione civile». Nella materia di cui all'art. 5, n. 22 dello Statuto regionale la Regione ha una competenza legislativa concorrente, che deve essere esercitata in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie.

In questo ambito materiale esprime un principio fondamentale l'art. 88 del d.P.R. n. 380 del 2001, ove si prevede che spetti al Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, previa apposita istruttoria dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il potere di concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici. L'art. 9 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2009 si pone dunque in contrasto col principio fondamentale di cui all'art. 88 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Quanto all'art. 15, tale disposizione ha ad oggetto la descrizione dello stato della stabilità del suolo e dell'equilibrio idrogeologico di alcuni territori, con particolare riguardo ai rischi geologici, idraulici e valanghivi. In ragione di tale contenuto esso rientra nella materia esclusiva statale della tutela dell'ambiente (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.) e non tra le competenze attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia dallo Statuto speciale di autonomia.

c) «Spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza» ed «esercizi pubblici» (art. 9, nn. 6 e 7, del d.P.R. n. 670 del 1972)

Con la sentenza n. 72 la Corte ha risolto un conflitto di attribuzioni tra lo Stato e la Provincia autonoma di Bolzano, stabilendo che spettava al primo e, per esso, al Questore della Provincia autonoma di Bolzano, stabilire con proprio decreto del 25 settembre 2008 la tabella dei giochi proibiti ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S. – r.d. n. 773 del 1931, da esporre nei pubblici esercizi, nonché disciplinare l'installazione e l'uso degli apparecchi da gioco automatici, semiautomatici ed elettronici.

La Provincia autonoma di Bolzano osserva che lo Statuto di autonomia ha devoluto alle Province autonome la competenza legislativa concorrente – e la corrispondente competenza amministrativa – nelle materie «spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza» ed «esercizi pubblici» (artt. 9, nn. 6 e 7, e 16), e che, nelle medesime materie, il Presidente della Giunta provinciale esercita le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza (art. 20, comma 1). Tuttavia il potere del Questore di predisporre ed approvare la tabella dei giochi vietati e di disciplinare le modalità di installazione ed uso dei giochi leciti (art. 110 del r.d. n. 773 del 1931) deve essere ricondotto alla materia «ordine pubblico e sicurezza», non ricompresa nello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e attribuito alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117, comma 2, lett. h), Cost. (sentenza n. 237 del 2006). Le Province autonome non sono, cioè, titolari di competenze proprie nella materia relativa alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico, stante la riserva esclusiva allo Stato dei provvedimenti non riconducibili alla polizia amministrativa (sentenza n. 129 del 2009). Alle Province autonome e ai loro rispettivi Presidenti sono perciò attribuiti, in relazione alle materie di propria spettanza, soltanto compiti di polizia amministrativa, «sempre che la loro rilevanza si esaurisca all'interno delle attribuzioni regionali dirette a disciplinare le richiamate materie, senza toccare quegli interessi di fondamentale importanza per l'ordinamento che è compito dello Stato curare attraverso la tutela dell'ordine pubblico».

Nella sentenza n. **259** la Corte ha risolto un ulteriore conflitto tra lo Stato e la Provincia autonoma di Bolzano, stabilendo che spettava al primo e, per esso, al Commissario del Governo e al Questore, adottare una serie di provvedimenti di sospensione della licenza di svariati esercizi pubblici.

La Provincia ha invocato le disposizioni statutarie attributive di competenze legislative e amministrative nelle materie «turismo e industria alberghiera», «esercizi pubblici» e «spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza» (artt. 8, n. 20, 9, nn. 6 e 7, e 16), e i connessi poteri di pubblica sicurezza del Presidente della Giunta provinciale (art. 20, comma 1), che renderebbero meramente residuali i poteri di pubblica sicurezza spettanti agli organi statali. La linea di demarcazione fra le competenze della Provincia autonoma e quelle dello Stato non correrebbe, perciò, tra le funzioni di polizia amministrativa e le funzioni di polizia di pubblica sicurezza, ma si situerebbe all'interno di quest'ultima.

La Corte afferma che gli atti di sospensione della licenza di pubblico esercizio adottati ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S. – r.d. n. 773 del 1931, in quanto rivolti a impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, con esclusivo riguardo all'esigenza obiettiva di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, costituiscono legittimo svolgimento dei compiti di ordine pubblico riservati allo Stato. Ad essi, infatti, è estranea qualsiasi valutazione inerente la responsabilità del gestore di pubblico esercizio.

d) «Istruzione elementare e secondaria» (art. 9, n. 2, del d.P.R. n. 670 del 1972)

Con la sentenza n. **328** la Corte ha risolto un conflitto tra lo Stato e la Provincia autonoma di Bolzano, stabilendo che non spettava a quest'ultima deliberare l'eliminazione della denominazione e dell'emblema della Repubblica italiana dai modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado della Provincia e annullando, di conseguenza, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1034 del 14 aprile 2009.

Per quanto riguarda i parametri di riferimento, in materia di istruzione e formazione professionale l'art. 117 Cost., come modificato nel 2001, non prevede una forma di autonomia più ampia di quella configurata dagli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sicché non ricorrono le condizioni per l'applicazione, per il tramite dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, delle disposizioni del Titolo V della Parte II della Costituzione (sentenza n. 213 del 2009). L'art. 9, n. 2, dello Statuto di autonomia attribuisce alle Province autonome potestà legislativa concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria; l'art. 16 prescrive il parallelismo tra potestà legislative e funzioni amministrative provinciali. Oltre al limite specifico dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, le si applicano i limiti generali dell'armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e del rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica (artt. 9 e 8). Il d.lgs. n. 434 del 1996 (Norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano) afferma esplicitamente il carattere «statale» degli istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia di Bolzano (art. 3, comma 1) e prevede una molteplicità di raccordi fra le amministrazioni scolastiche provinciale e statale, in conformità alla permanente competenza del legislatore statale a determinare i principi fondamentali della materia. Tra questi ultimi deve senz'altro essere annoverato il potere del Ministro della pubblica istruzione di stabilire con decreto i modelli di pagelle e diplomi (art. 5 della legge n. 1529 del 1963).

La deliberazione censurata, dunque, disattendendo il modello definito al livello nazionale, esorbita dai limiti posti dall'art. 9 dello Statuto speciale e si pone in contrasto con il principio di unità e indivisibilità della Repubblica di cui all'art. 5 Cost., a sua volta riaffermato dalla previsione dell'art. 1, comma 1, dello stesso Statuto, ove si fa menzione dell'«unità politica della Repubblica italiana, una ed indivisibile».

e) «Polizia locale» (art. 5, n. 13, della legge cost. n. 1 del 1963)

Nella sentenza n. **167** la Corte ha esaminato, accogliendole parzialmente, alcune censure nei confronti di varie disposizioni della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2009 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

Chiamata a delimitare il parametro, la Corte costituzionale ricorda che lo Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia attribuisce alla Regione potestà legislativa concorrente nella materia «polizia locale». In seguito alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione avvenuta con legge cost. n. 3 del 2001, tuttavia alle Regioni a statuto ordinario è riconosciuta una potestà legislativa residuale in ordine alla polizia amministrativa locale (art. 117, comma 2, lett. *h*), Cost.). Sulla base dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, perciò, tale competenza residuale deve ritenersi estesa anche alla Regione Friuli-Venezia Giulia, «ferme restando le competenze esclusive statali, in particolare quella in tema di ordine pubblico e sicurezza» (cfr. *supra*, par. 2.1.8)..

### 7.1.3. *Le materie rientranti nella competenza integrativo-attuativa*

a) «Tutela del paesaggio» (art. 6, n. 3, della legge cost. n. 1 del 1963)

Nella sentenza n. **101** la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 13, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 2008 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007), dove si prevedeva che i Comuni competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica avrebbero continuato ad applicare la procedura transitoria di cui all'art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004 sino all'adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale. Il legislatore regionale ha così realizzato un'indebita proroga dei termini di una disciplina transitoria disposta dal legislatore statale nell'ambito della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, comma 2, lett. *s*), Cost.), eccedendo i limiti della competenza riconosciuti in questa materia dallo Statuto di autonomia.

La Corte rileva che la Regione Friuli-Venezia Giulia non ha competenza legislativa primaria in questa materia. Ai sensi dell'art. 6, n. 3 dello Statuto speciale e dell'art. 1 del d.lgs. n. 34 del 2007 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), tuttavia, essa dispone di una competenza integrativo-attuativa nella materia «tutela del paesaggio», rivolta ad adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni legislative statali. La Corte ribadisce che il paesaggio deve essere considerato un valore primario e assoluto e che la tutela approntata dal legislatore statale costituisce un limite alla disciplina legislativa dettata dalle Regioni e dalle Province autonome nelle materie di loro competenza. Essa, infatti, costituisce un limite minimo di tutela non derogabile. Gli «standard minimi di tutela» definiti dal legislatore dello Stato si impongono anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome (sentenza n. 61 del 2009). La Corte ribadisce inoltre che l'autorizzazione paesaggistica deve essere annoverata fra gli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale, in quanto tali non suscettibili di deroghe (sentenza n. 232 del 2008).

Della procedura autorizzatoria di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 la normativa regionale impugnata modifica il termine di decorrenza, determinando una illegittima riduzione della tutela del paesaggio imposta dalla legislazione statale: «Infatti, la fissazione di un termine massimo, entro il quale deve concludersi la fase transitoria e deve trovare piena applicazione la nuova procedura, assume un valore determinante perché garantisce l'effettiva attuazione della nuova normativa anche con riferimento all'applicazione dei nuovi strumenti di pianificazione paesaggistica». Risulta perciò impossibile ricondurre la disposizione regionale impugnata alla potestà legislativa integrativo-attuativa di cui all'art. 6 dello Statuto regionale speciale, «in quanto determina una inammissibile modifica, per di più in senso riduttivo, della tutela del paesaggio imposta dalla legislazione statale».

b) «Istruzione di ogni ordine e grado» (art. 5, lett. *a*), della legge cost. n. 3 del 1948)



Nella sentenza n. **283**, già citata, la Corte dichiara infondate anche le questioni di legittimità aventi ad oggetto il terzo e il quarto comma dell'art. 9 della legge reg. Sardegna n. 3 del 2009. L'art. 9, comma 3, disciplina un programma di interventi per ampliare il tempo scuola nelle scuole dell'infanzia ed attivare moduli didattico-integrativi. Il successivo comma 4, affida alla Giunta regionale la definizione di modalità e criteri per la distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche. Ad avviso dello Stato, tali norme esorbitano la competenza in materia di istruzione attribuita alla Regione dall'art. 5, lett. *a*), dello Statuto; tale competenza, infatti, ha natura meramente integrativa e attuativa, in una ristretta prospettiva di adattamento della legislazione statale alle necessità scaturenti dalle peculiari caratteristiche della Regione Sardegna. La Corte afferma che il parametro costituzionale invocato è erroneo. In virtù dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, l'art. 117, comma 3, Cost., prevedendo una più ampia competenza concorrente delle Regioni a statuto ordinario in materia di istruzione, deve applicarsi anche alla Regione Sardegna.

### ***7.2. Le funzioni amministrative***

Oltre a quanto rilevato nei paragrafi precedenti ed in quelli che seguono, le funzioni amministrative delle Regioni speciali sono venute in rilievo nella sentenza n. **369**, con la quale la Corte ha dichiarato che non spetta alla Regione siciliana il potere di stabilire in concreto le modalità operative e i protocolli di funzionamento del sistema informativo indicato dall'art. 2-ter del d.P.R. n. 1113 del 1953 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti); ha annullato, di conseguenza: a) il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione siciliana del 28 luglio 2009; b) la circolare dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti del 18 agosto 2009, n. 5; c) la nota del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione siciliana del 25 agosto 2009, protocollo n. 471.

La Corte ha rilevato che l'art. 2-ter del d.P.R. n. 1113 del 1953, evocato dalla ricorrente, è finalizzato a garantire l'uniformità delle operazioni di revisione dei veicoli su tutto il territorio nazionale, attraverso l'utilizzazione di un sistema informatico centralizzato. Esso, infatti, stabilisce, al comma 1, che «Al fine di garantire la necessaria uniformità operativa per quanto concerne le funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, gli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero dei trasporti e della navigazione e i protocolli di trasmissione compatibili con il medesimo sistema informativo». In altri termini, spetta allo Stato e non alla Regione siciliana stabilire le modalità operative del sistema e i protocolli di funzionamento, cui tutti gli utenti senza distinzioni devono adeguarsi, così evitando anche ricadute negative in sede di concreta applicazione da parte delle competenti autorità amministrative.

Ne consegue, secondo la Corte, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, perché, secondo l'evocata norma di attuazione statutaria, la Regione siciliana non può creare un proprio sistema informatico e propri tagliandi di revisione diversi da quelli statali, né può pretendere che lo Stato modifichi i protocolli di accesso al proprio sistema per consentire un'integrazione con il sistema informatico della Regione.

### ***7.3. L'autonomia finanziaria***

È il caso di segnalare, innanzitutto, che con la sentenza n. **216** la Corte ha risolto, accogliendola, la questione di legittimità dell'art. 4 della legge reg. Sardegna n. 6 del 2004 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), come sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2007). La disposizione censurata istituiva e disciplinava l'imposta regionale su aeromobili e unità da diporto, applicabile a soggetti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.

Con la sentenza n. 102 e l'ordinanza n. 103 del 2008 la Corte aveva sospeso il procedimento e sollevato questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 TFUE (*ex art.* 234 TCE), con riguardo alla compatibilità della disposizione impugnata con gli artt. 49 e 87 TCE (attuali artt. 56 e 107 TFUE). Con la sentenza 17 novembre 2009, C-169/08, la Corte di giustizia ha rilevato l'incompatibilità dell'art. 4 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2006 con l'art. 49 TCE (attuale art. 56 TFUE). Dall'interpretazione della normativa europea fornita dalla Corte di giustizia con tale pronuncia consegue, perciò, la declaratoria di illegittimità della disposizione censurata.

### *7.3.1. Le autonomie speciali di fronte al processo di attuazione dell'art. 119 Cost.*

Nella sentenza n. **133** la Corte ha accolto due ricorsi promossi, rispettivamente, dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Provincia autonoma di Trento avverso gli artt. 9-*bis*, comma 5, e 22, commi 2 e 3, del d.l. n. 78 del 2009 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009.

Le disposizioni impugnate prevedevano che in funzione di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla legge n. 42 del 2009, e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni e acquisito il parere del «tavolo di confronto» bilaterale tra il Governo e ciascun ente ad autonomia differenziata (di cui all'art. 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009), fossero fissati i criteri per la rideterminazione dell'ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compatibilmente con i loro Statuti speciali di autonomia, ivi compresi quelli alla compartecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale da garantire disponibilità finanziarie complessivamente non inferiori a trecento milioni di euro annui. Contestualmente, si istituiva un fondo con dotazione di ottocento milioni di euro destinato ad interventi relativi al settore sanitario e si disponeva che in sede di stipula del Patto per la salute fosse determinata la quota che le Regioni speciali e le Province autonome riversano all'entrata del bilancio dello Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

L'art. 9-*bis*, comma 5, del d.l. n. 78 del 2009 è illegittimo nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta poiché contrasta con gli artt. 48-*bis* e 50, comma 5, dello Statuto speciale della Valle d'Aosta. Viene inoltre il rilievo il d.lgs. n. 320 del 1994 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), il cui art. 1 stabilisce che le modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto all'art. 48-*bis* dello Statuto, prescritto per l'approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, e quindi a seguito dei lavori della commissione paritetica e del parere del Consiglio della Valle. La norma censurata risulta dunque illegittima – nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta – in quanto modifica l'ordinamento finanziario regionale senza osservare il procedimento di approvazione delle norme di attuazione dello Statuto, imposto dall'art. 48-*bis* dello Statuto stesso. La clausola di salvaguardia prevista nella norma censurata – «compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome» – non ne esclude l'illegittimità poiché entra in contraddizione col suo contenuto precettivo. Risulta insufficiente anche la previsione dei pareri della Conferenza Stato-Regioni e del «tavolo di confronto» di cui all'art. 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009, che non può validamente sostituire il procedimento previsto dallo Statuto valdostano e dalle relative norme di attuazione.

Per quanto riguarda il ricorso promosso dalla Provincia autonoma di Trento, i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome sono disciplinati nel Titolo VI dello Statuto speciale (artt. 69-86). L'art. 104, comma 1, dello Statuto stabilisce che tali disposizioni possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e della Provincia autonoma, «fermo quanto disposto dall'art. 103». Quest'ultimo per le modifiche statutarie

prescrive il procedimento previsto per le leggi costituzionali. L'art. 104 prevede dunque una deroga a tale procedimento aggravato. L'art. 9-*bis*, comma 5, risulta illegittimo anche nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano (cfr. sentenze n. 341 e n. 334 del 2009) poiché prescrive un procedimento di revisione degli ordinamenti finanziari provinciali difforme da quello previsto nello Statuto.

Parimenti illegittimo, nella parte in cui si applica alle ricorrenti e alla Provincia autonoma di Bolzano, è l'art. 22, commi 2 e 3, del d.l. n. 78 del 2009. Prevedendo che le economie di spesa farmaceutica siano riversate dalle Regioni speciali e dalle Province autonome all'entrata del bilancio dello Stato, per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, tale disposizione incide in modo unilaterale sulla loro autonomia finanziaria, ponendosi in contrasto coi precetti statutari sopra ricordati. «La specialità dell'autonomia finanziaria delle [...] ricorrenti sarebbe vanificata se fosse possibile variare l'assetto dei rapporti finanziari con lo Stato con una semplice legge ordinaria, in assenza di un accordo bilaterale che la preceda. Né vale richiamare la potestà legislativa statale sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti sociali, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *m*), Cost., giacché la finalità del fondo alimentato dalle risorse di cui sopra è indicata in modo generico [...] e non si procede pertanto alla fissazione di alcun livello di singole prestazioni». Inoltre, poiché sia la Regione Valle d'Aosta, sia la Provincia autonoma di Trento non gravano, per il finanziamento della spesa sanitaria nell'ambito dei rispettivi territori, sul bilancio dello Stato (artt. 34, comma 3, e 36 della legge n. 724 del 1994), quest'ultimo non ha titolo per pretendere il versamento sul proprio bilancio delle somme risparmiate dalla spesa farmaceutica, che di quella sanitaria fa parte (sentenza n. 341 del 2009).

Con la sentenza n. **201** la Corte ha dichiarato inammissibili o infondate una serie di censure sollevate dalla Regione Siciliana nei confronti della legge n. 42 del 2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Oggetto del giudizio sono state numerose disposizioni della legge (art. 8, comma 1, lettere b) e f); art. 12, comma 1, lettere b) e c); art. 19; art. 27, comma 7). La Regione Siciliana ha invocato come parametri gli artt. 81 e 119 della Costituzione, gli artt. 32, 33, 36, 37 e 43 del proprio Statuto e due decreti legislativi attuativi del medesimo (art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, recante Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, e d.P.R. n. 1825 del 1961, recante Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio).

Buona parte di tali censure sono dichiarate inammissibili per effetto del disposto dell'art. 1, comma 2 della stessa legge n. 42 del 2009, stando al quale «alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli artt. 15, 22 e 27».

La Corte, perciò, esamina nel merito soltanto i rilievi sollevati nei confronti dell'art. 27, comma 7 della legge n. 42 del 2009. Tale ultima disposizione prevede l'istituzione, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, di un «tavolo di confronto» tra il Governo e ciascuna Regione speciale o Provincia autonoma. A tale tavolo di confronto è attribuita la competenza a individuare «linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti», verificandone la coerenza coi principi contenuti nella c.d. legge delega sul federalismo fiscale e coi nuovi assetti della finanza pubblica. Secondo la Regione Siciliana, tale tavolo di confronto si rivelerebbe un duplicato della Commissione paritetica Stato-Regione prevista dall'art. 43 dello Statuto regionale speciale in vista della determinazione delle norme di attuazione dello Statuto, finendo per condizionarne indebitamente l'attività.

La Corte costituzionale rileva l'infondatezza del ricorso in parte qua alla luce delle differenze strutturali e funzionali tra i due organi. L'organo statutario, infatti, è composto di quattro membri, nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo statale, e risulta titolare di una speciale

funzione di partecipazione al procedimento legislativo. Del tavolo di confronto, invece, fanno parte il Ministro per i rapporti con le Regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche europee e il Presidente della Regione speciale o Provincia autonoma interessata. Ad esso il legislatore del 2009 ha attribuito compiti e funzioni di natura politico-amministrativa, in quanto tali non vincolanti per il legislatore e dotate di carattere esclusivamente informativo, consultivo e di studio. Mentre la Commissione paritetica è organo di attuazione statutaria, il tavolo di confronto costituirebbe cioè espressione del principio di leale collaborazione.

D'altra parte l'art. 27 della legge delega contiene una clausola di salvezza in virtù della quale l'applicazione della medesima deve avvenire in conformità con gli Statuti regionali, e quindi, nel caso di specie, nel rispetto delle attribuzioni della Commissione paritetica.

### *7.3.2. L'interpretazione delle disposizioni statutarie e delle relative norme di attuazione concernenti l'ordinamento finanziario delle autonomie speciali*

Nella sentenza n. **115** la Corte ha risolto un conflitto di attribuzioni tra lo Stato e la Regione siciliana, stabilendo che spettava al primo e, per esso, al Ministero dell'economia e delle finanze, emettere le note del 13 agosto e del 24 settembre 2008, con cui lo Stato ha negato alla Regione siciliana il gettito delle imposte indirette maturate nell'ambito del territorio della Regione siciliana e concernenti il gas naturale, il carbone, la lignite e il coke.

Stando alla Regione siciliana, infatti, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 26 del 2007, attuativo della direttiva 2003/96/CE, tali imposte dovrebbero essere qualificate non più «di produzione» (con gettito, quindi, riservato allo Stato ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto e dell'art. 2, comma 2, delle norme di attuazione statutaria), ma «sul consumo», con gettito spettante alla Regione. Ad avviso del Ministero dell'economia e delle finanze, invece, tutte le imposte rivendicate dalla Regione siciliana rientrerebbero, in virtù del d.lgs. n. 504 del 1995, nella unitaria nozione di «accisa», nell'ambito della quale la distinzione tra imposte «di produzione» e «sul consumo» sarebbe meramente concettuale.

Per la risoluzione del conflitto la Corte accerta se le accise gravanti sui prodotti energetici indicati dalla ricorrente – gas naturale, carbone, lignite e coke – rientrino o no tra le «imposte di produzione» che l'art. 36, comma 2, dello Statuto riserva allo Stato, integrando così l'elencazione contenuta nella tabella A) annessa alle norme di attuazione statutaria. La Corte rileva che a fronte di questa previsione manca nello Statuto e nelle norme di attuazione un corrispondente principio generale di riserva alla Regione delle imposte sul consumo; in ragione di ciò, alla Regione spettano esclusivamente le imposte sul consumo elencate, in maniera tassativa, nella tabella D) annessa alle medesime norme di attuazione. Alle altre imposte, non rientranti nella nozione generale di imposte di produzione né nell'elenco di cui alla tabella D), si applicano i diversi criteri di riparto del gettito tra Stato e Regione stabiliti dalle altre norme statutarie o di attuazione statutaria.

Nella nozione di «accisa», introdotta nell'ordinamento italiano in puntuale attuazione di diverse direttive comunitarie, non ha rilevanza la distinzione tra imposte indirette sulla produzione e imposte indirette sul consumo, perché in tale struttura vengono in considerazione esclusivamente il fatto generatore del tributo, costituito dalla «fabbricazione», e la «condizione di esigibilità del tributo stesso», costituita dall'«immissione in consumo» (art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 504 del 1995). Stando a tale sistema normativo, perciò, nelle accise il consumo rileva esclusivamente come destinazione del bene prodotto e ai fini di un'obbligazione tributaria già sorta sin dal momento della fabbricazione. Ne discende la conseguenza che tali accise presentano le caratteristiche proprie delle imposte di produzione riservate allo Stato dalle norme statutarie e di attuazione e, in ogni caso, non rientrano nell'elenco delle imposte sul consumo di cui alla tabella D) annessa alle norme di attuazione stesse.

Nella sentenza n. **116** la Corte ha risolto un conflitto di attribuzioni tra lo Stato e la Regione siciliana, stabilendo che spettava al primo e, per esso, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali, emettere la nota del 18 dicembre 2007, con cui lo Stato ha negato alla Regione siciliana l'attribuzione del gettito dei tributi erariali il cui presupposto d'imposta si sia verificato nell'ambito del territorio regionale, ma il cui ammontare sia versato da soggetti passivi o sostituti d'imposta con domicilio fiscale posto fuori dal territorio regionale. Tale nota aveva fatto seguito alla rivendicazione, da parte della Regione siciliana, del gettito dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 1961; dell'imposta sul valore aggiunto versata dai depositi periferici di vendita dei generi di monopolio ubicati in Sicilia; dell'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti e proventi; delle ritenute d'acconto operate dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici con sede centrale fuori dal territorio regionale su stipendi e altri emolumenti corrisposti in favore di dipendenti o di altri soggetti che abbiano stabilmente espletato la propria attività lavorativa nel territorio della Regione.

Stando alla ricorrente, il principio secondo cui spettano alla Regione siciliana tutti i tributi erariali il cui presupposto d'imposta si sia verificato nell'ambito della stessa Regione si desumerebbe dagli artt. 36 e 37 dello Statuto regionale e dagli artt. 2, 4 e 7 del d.P.R. n. 1074 del 1965 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria). In particolare, l'art. 4 delle norme di attuazione statutaria prevede che tra le entrate spettanti alla Regioni debbano essere ricomprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione. Secondo l'opinione della ricorrente, esso dovrebbe interpretato nel senso che spettino alla Regione i tributi erariali il cui presupposto d'imposta si matura nel territorio siciliano. Criterio generale di riparto del gettito dei tributi erariali tra Stato e Regione sarebbe, perciò, il luogo della realizzazione del presupposto, e cioè della manifestazione della capacità contributiva del soggetto passivo d'imposta.

La Corte svolge invece un'interpretazione sistematica degli artt. 2 e 4 delle norme di attuazione statutaria. Criterio di riparto del gettito è perciò il luogo della riscossione (spettano alla Regione «tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate»). Le «fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale» menzionate all'art. 4 devono perciò essere intese come fattispecie di riscossione del tributo. «Da quanto sopra risulta che la *ratio* dell'art. 4 non è quella di fissare un criterio di riparto dei tributi tra Stato e Regione basato sul luogo di riscossione previsto dall'art 2 delle norme di attuazione statutaria. È solo quella di tenere ferma la spettanza alla Regione di tributi “affluiti” ad uffici finanziari situati fuori dalla Sicilia, in quelle specifiche ipotesi in cui tale afflusso sia stato dirottato da uffici finanziari situati nella Regione ad uffici situati all'esterno di essa; e ciò non per il mutamento della disciplina delle modalità di pagamento del singolo tributo, bensì solo per contingenti esigenze “amministrative” (contabili o di organizzazione interna) degli uffici finanziari». La scelta, ad opera del legislatore di attuazione statutaria, del criterio del luogo di riscossione – a preferenza di un differente criterio imperniato sul luogo di realizzazione del presupposto d'imposta – risponde inoltre a ragioni di semplicità e praticità.

La Corte ritiene di doversi discostare dall'orientamento espresso nelle sentenze n. 306 del 2004 e n. 138 del 1999 – in cui si valorizza il dato della realizzazione del presupposto d'imposta – per riaffermare i principi delle norme di attuazione statutaria del 1965, così come interpretati nelle sentenze n. 71 e n. 81 del 1973.

Da tali premesse interpretative discende la conseguenza che il gettito dei tributi rivendicati dalla Regione siciliana è di spettanza statale, «trattandosi di tributi riscossi fuori dalla Regione Siciliana e non riservati alla Regione stessa da alcuna norma statutaria o di attuazione statutaria». Per quanto riguarda l'IVA concernente i generi di monopolio, invece, il relativo gettito deve ritenersi riservato allo Stato, indipendentemente dal luogo della riscossione, in forza dell'art. 36, comma 2, dello Statuto.

Con la sentenza n. **182** la Corte ha rigettato una questione di legittimità dell'art. 13-*bis*, comma 8, del d.l. n. 78 del 2009 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) – convertito con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 – promosso dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento all'art. 75, comma 1, lett. g), dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e agli artt. 9 e 10, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 268/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale). La disposizione impugnata prevede che le maggiori entrate derivanti dall'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti, in conformità alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013.

Secondo la Provincia ricorrente, la disposizione impugnata deve essere interpretata nel senso che essa riserva integralmente al bilancio statale un'entrata tributaria erariale destinata, invece, alla Provincia stessa, con ciò configurando una lesione del suo regime finanziario, così come disciplinato dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Ad avviso della ricorrente, infatti, non sussiste la condizione prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992, per cui il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge – per finalità diverse tanto dal raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, quanto dalla copertura di spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla Regione – alla copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrino nelle materie di competenza della Regione o delle Province autonome, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile.

La Corte ritiene infondata la questione poiché: a) la riserva allo Stato delle entrate legate all'imposta straordinaria di cui all'art. 13-*bis* del d.l. n. 78 del 2009 è giustificata da finalità diverse sia dal puro e semplice raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, sia dalla copertura di spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla Regione. Essa è infatti destinata, in modo ben più analitico, all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti; b) il gettito è destinato alla copertura di nuove, specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nella competenza regionale o provinciale. Stando al DPEF per gli anni 2010-2013, le spese alla cui copertura le entrate in discussione fanno riferimento sono strettamente connesse all'insorgenza di una contingente crisi economica. Per quanto riguarda il requisito della specificità, esse si risolvono nel finanziamento di misure specificamente individuate dallo stesso DPEF. Infine, esse attingono all'assetto economico nazionale nel suo complesso e non possono essere ricondotte a competenze legislative regionali o provinciali; c) il gettito è temporalmente delimitato, contabilizzato distintamente nel bilancio statale e perciò quantificabile. Sul punto la disposizione impugnata prevede che le entrate legate all'imposta straordinaria affluiscono ad una contabilità speciale.

La disposizione impugnata risulta dunque soddisfare i requisiti prescritti dalle norme di attuazione dello statuto speciale.

Con la sentenza n. **342** la Corte ha rigettato in via interpretativa una questione di legittimità dell'art. 2, comma 230, della legge n. 191 del 2009 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), sollevata dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 36 e 37 del proprio Statuto e all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria). In virtù dell'ultima disposizione evocata, spettano infatti alla Regione siciliana «tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime».

Stando alla disposizione impugnata, le maggiori entrate tributarie, derivanti dall'imposta sostitutiva pagata per accedere al meccanismo di calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze sulla base

del valore determinato tramite perizia giurata di stima (artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001), affluiscono al fondo (statale) di cui all'art. 1, comma 250, della stessa legge n. 191 del 2009.

Ad avviso della ricorrente, tale previsione violerebbe i principi in tema di finanza regionale contenuti nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione, in base ai quali, oltre alle entrate tributarie deliberate dalla Regione stessa, sono di spettanza regionale, salve talune eccezioni, anche le entrate erariali, dirette ed indirette, comunque denominate, riscosse nell'ambito del suo territorio.

L'art. 79, comma 2, della legge n. 448 del 2001 contiene una clausola di salvaguardia per cui le disposizioni di quella legge sono applicabili alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti. «Non vi è dubbio che l'applicazione di siffatta clausola di salvaguardia esclude che, per ciò che concerne la Regione siciliana, il gettito della imposta sostitutiva prevista dalle due norme di legge sopra richiamate, se riscosso nell'ambito della Regione, possa avere altra destinazione che non la Regione stessa. Infatti condizione imprescindibile (trascurando quelle ulteriori derogatorie) acciocché, operando la disciplina d'eccezione contenuta nell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, un'entrata tributaria erariale, seppur riscossa in Sicilia, affluisca alle casse dello Stato (e non a quelle della Regione) è che si tratti di una nuova entrata tributaria, per tale dovendosi necessariamente intendere una entrata aggiuntiva che non venga anticipatamente a sostituire quelle già in precedenza previste siccome spettanti alla Regione» (così anche le sentenze n. 198 del 1999 e n. 49 del 1972). Tale non è il caso dell'imposta sostitutiva in questione, poiché essa incide, comportandone una diminuzione, sull'ammontare delle imposte che si potrebbero riscuotere, in ragione delle maggiori plusvalenze realizzate, ove non si facesse ricorso al metodo della perizia giurata. È dunque scorretto interpretare la disposizione impugnata, come pure la ricorrente ha fatto, nel senso che le entrate da essa disciplinate non debbano affluire alle finanze della Regione siciliana.

## Seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 febbraio 2011

La Conferenza Stato Regioni, presieduta dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, ha esaminato e discusso i seguenti provvedimenti con gli esiti indicati:

1) Parere sullo schema di decreto legislativo ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in tema di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

**PARERE RESO**

2) Approvazione dello schema di convenzione tra il Ministero dell'interno e le Regioni per il collegamento all'Indice Nazionale delle Anagrafi ed il relativo allegato recante "Indicazioni tecniche per la connessione delle regioni e delle Province autonome al CNSD". **PUNTO TRATTATO IN CONFERENZA UNIFICATA**

3) Acquisizione delle designazioni relative alla sostituzione di due, dei dieci rappresentanti, componenti della "Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro" quali rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera m), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81. **DESIGNAZIONI ACQUISITE**

4) Informativa del Ministro degli affari esteri in merito alla programmazione triennale della cooperazione allo sviluppo. **INFORMATIVA RESA**

5) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. **SANCITO ACCORDO**

6) Approvazione dello schema di regolamento recante "Funzionamento del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza". **APPROVATO**

7) Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Il fascicolo sanitario elettronico – Linee guida nazionali". **SANCITA INTESA**



8) Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il "Documento per la valutazione dei Piani regionali della prevenzione 2010 - 2012". **SANCITA INTESA**

9) Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro - Anni 2011-2013. **SANCITA INTESA**

10) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Piano d'indirizzo per la riabilitazione". **SANCITO ACCORDO**

11) Intesa su un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare istitutivo del Comitato paritetico per la biodiversità, dell'Osservatorio nazionale per la biodiversità e del Tavolo di consultazione, predisposto in attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 7 ottobre 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2010, n. 299. **RINVIO**

12) Acquisizione delle designazioni di due rappresentanti in seno alla Commissione tecnica per il supporto e il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica, di cui all'art. 5, comma 7, dell'O.P.C.M. n. 3907 del 15 novembre 2010. **RINVIO**

13) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante la regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione. **SANCITA INTESA**

14) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulle modalità di riparto delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura relative all'anno 2010. **SANCITA INTESA**

15) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente il Piano assicurativo agricolo 2011. **SANCITA INTESA**

16) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per il recepimento della decisione della Commissione n. 2010/714/UE del 25 novembre 2010 concernente le misure fitosanitarie

d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto. **PARERE RESO**

17) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Modifica del decreto ministeriale 2 luglio 2004, relativo alla definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di Soggetti gestori per l'utilizzo di un Marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno". **PARERE RESO**

E' stato inoltre trattato il seguente provvedimento non iscritto all'ordine del giorno, con l'esito indicato:

Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 e (CE) n. 555/08 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura investimenti." **SANCITA INTESA**

## **Seduta della Conferenza Unificata del 10 febbraio 2011**

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, ha esaminato e discusso i seguenti provvedimenti con gli esiti indicati:

1) Approvazione dello schema di convenzione tra il Ministero dell'interno e le Regioni per il collegamento all'Indice Nazionale delle Anagrafi ed il relativo allegato recante "Indicazioni tecniche per la connessione delle Regioni e delle Province autonome al CNSD". APPROVATO

2) Parere sullo schema di decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. PARERE RESO

3) Acquisizione della designazione di un rappresentante, di genere diverso (sostituzione componente supplente), in seno alla Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art.18, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ricostituita con D.P.R. n.102/2007, e ridenominata "Commissione interministeriale per il sostegno delle vittime della tratta, violenza e grave sfruttamento". DESIGNAZIONE ACQUISITA

4) Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. INTESA NON ANCORA CONSEGUITA (Decorrenza termini dal 25 gennaio 2011)

5) Informativa del Governo in merito a:

a) Piano nazionale per il Sud approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 novembre 2010;

b) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con i Ministri per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale, delle Riforme per il Federalismo, per la Semplificazione Normativa e delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente la ricognizione degli interventi infrastrutturali, ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42. INFORMATIVA RESA

6) Parere sul Decreto del Direttore dell’Agenzia del Demanio recante l’elenco degli immobili esclusi sottratti al trasferimento agli Enti territoriali, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 recante: “Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio ai sensi dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. RINVIO

7) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente la codificazione, le modalità e i tempi per la trasmissione alla banca dati SIOPE da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei dati concernenti gli incassi e i pagamenti effettuati. PARERE RESO

8) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente la codificazione, le modalità e i tempi per la trasmissione alla banca dati SIOPE da parte degli Enti gestori di parchi e aree naturali protette dei dati concernenti gli incassi e i pagamenti effettuati. PARERE RESO

9) Acquisizione delle designazioni di due rappresentanti delle Regioni e di un rappresentante delle autonomie locali quali componenti di un Gruppo di lavoro presso il Ministero per i beni e le attività culturali per la riforma del settore lirico – sinfonico, in applicazione del parere n.138/CU espresso dalla Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010. DESIGNAZIONI ACQUISITE

# INDICE

**PARTE PRIMA:**

LEGISLAZIONE.....	pag. 4
AFFARI ISTITUZIONALI.....	pag. 4
AFFARI GENERALI.....	pag. 8
ASSETTO DEL TERRITORIO.....	pag. 9
SVILUPPO ECONOMICO.....	pag. 12
SERVIZI SOCIALI.....	pag. 15

**PARTE SECONDA:**

GIURISPRUDENZA.....	pag. 20
---------------------	---------

**PARTE TERZA:**

DOTTRINA.....	pag. 39
---------------	---------

**PARTE QUARTA:**

SEGNALAZIONI.....	pag. 84
-------------------	---------

**Riproduzione e diffusione ad uso interno.**